

DELIBERA N. 643/12/CONS

MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 578/10/CONS IN RELAZIONE AI CANONI WHOLESALE LINE RENTAL (WLR) PER SERVIZI POTS E ISDN PER L'ANNO 2012

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 dicembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 114/07/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007;

VISTA la delibera n. 48/08/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008, Suppl. Ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 35/09/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009, Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 51/09/CIR recante “Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 2009;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di

mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 54/10/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010, Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010, Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS recante "Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 27/11/CIR recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 88/11/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 11 agosto 2011 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 88/11/CIR;

VISTA la delibera n. 679/11/CONS recante "Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei

prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 23 dicembre 2011;

CONSIDERATO che in esito alle verifiche di cui alla delibera n. 679/11/CONS, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della stessa, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) a *network cap* previste dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2012;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 27 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTE le note di Telecom Italia prott. 5550 e 5837, rispettivamente del 27 ottobre e dell'11 novembre 2011, con cui la società ha comunicato di aver valorizzato i prezzi dei servizi WLR nel rispetto del meccanismo di *Network Cap* di cui agli artt. 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS ed ha fornito, per ciascuno dei panieri del servizio WLR, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 6083 del 25 novembre 2011 con cui la società ha comunicato le evidenze contabili alla base del costo orario della manodopera proposto per il 2012;

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 6120 del 28 novembre 2011 con cui la società ha comunicato i dati inerenti il grado di recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR);

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 6448 del 14 dicembre 2011 con cui la società ha precisato le informazioni precedentemente comunicate in merito al grado di recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR);

VISTA la delibera n. 160/11/CIR recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 10 gennaio 2012;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A., TeleTu S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 14 febbraio 2012 la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA in data 15 febbraio 2012 e 17 aprile 2012 la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE in data 15 febbraio 2012 e 19 aprile 2012 le società TeleTu S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITA in data 29 febbraio 2012 e 17 aprile 2012 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., TeleTu S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 1204 del 20 marzo 2012, con la quale la Società ha fornito riscontro ai quesiti posti dall'Autorità in sede di audizione;

VISTA la nota di Wind Telecomunicazioni S.p.A. prot. RA/RA/388/12 del 22 marzo 2012, con la quale la Società ha segnalato delle rilevanti criticità riscontrate nell'ambito del mercato fisso;

VISTA la nota di Wind Telecomunicazioni S.p.A. prot. VDG/441/12 del 29 marzo 2012, con la quale la Società ha comunicato l'interruzione dell'attività di vendita *outbound* sul WLR;

VISTE le note di Vodafone Omnitel N.V. dell'11 e del 27 aprile 2012, con le quali la Società ha rappresentato che le condizioni economiche del servizio WLR proposte per il 2012 sarebbero ingiustamente onerose e le conseguenti criticità nel mercato a valle;

VISTA la nota di Telecom Italia del 19 aprile 2012 con la quale la Società ha fornito un parere sui vincoli regolamentari e procedurali inerenti la possibilità di ridurre il valore del canone 2012 per il servizio WLR;

VISTA la delibera n. 59/12/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) non a *network cap*", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 30 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 284/12/CONS recante "Consultazione pubblica concernente modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni *Wholesale Line Rental* (WLR) per servizi POTS e ISDN per l'anno 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 29 maggio 2012;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 6 giugno 2012 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 59/12/CIR;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 3 luglio 2012 la Società Fastweb S.p.A.;

SENTITA in data 4 luglio 2012 la Società Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITA in data 5 luglio 2012 la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 11 luglio 2012 la Società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società Fastweb S.p.A., TeleTu S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO che la proposta di provvedimento finale relativo alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 284/12/CONS è stata notificata alla Commissione europea il 31 ottobre 2012;

VISTA la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2012 relativa al caso IT/2012/1384: *“Dettagli in merito all’obbligo di controllo dei prezzi sul mercato al dettaglio per l’accesso alla rete telefonica pubblica fissa da parte dei clienti residenziali e dei clienti non residenziali. Osservazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE”*;

CONSIDERATO che, nelle proprie valutazioni conclusive in merito alla notifica dello schema di delibera inerente la revisione al costo del canone di accesso WLR, la Commissione europea (che ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall’Autorità formulando, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le proprie osservazioni sul citato schema di provvedimento) ha *condiviso la conclusione dell’Autorità secondo cui l’obbligo dell’orientamento al costo permette di affrontare al meglio i problemi concorrenziali individuati sul pertinente mercato rilevante*;

PRESO ATTO delle osservazioni della Commissione in merito alla modalità di calcolo dei costi di commercializzazione all’ingrosso e sull’effetto retroattivo della modifica proposta;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. Aspetti generali

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare, relativo ai servizi *wholesale* in oggetto, richiamato nelle sezioni I e II della delibera n. 54/10/CIR.

Servizi soggetti a *network cap*

2. Si richiama, in particolare, che l'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per il WLR e per le relative prestazioni accessorie attraverso l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi. L'art. 9, comma 2, lettere c) e d) della suddetta delibera prevede, in particolare, che per i servizi WLR, le prestazioni associate ed i relativi servizi accessori, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri, così come definiti nell'art. 65 della medesima delibera n. 731/09/CONS.
3. L'art. 65, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, inerente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi *Wholesale Line Rental* venduti sia ai clienti residenziali che ai clienti non residenziali, prevede inoltre che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X, *Network Cap*), di cui all'art. 9 della stessa delibera, si applichi ai canoni ed ai contributi relativi al servizio WLR, alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori, così come specificati ai punti *i* e *ii* del comma 4 dell'art. 13.
4. Per i servizi di cui al precedente punto 3 sono stati definiti, all'art. 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, n. 4 panieri, la cui composizione è riportata rispettivamente negli allegati 23, 24, 25 e 26 alla medesima delibera:

Paniere A: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

Paniere B: contributi *una tantum* relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

Paniere C: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

Paniere D: contributi *una tantum* relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

Servizi non soggetti a *network cap*

Bonus di traffico

5. Ai sensi dell'art. 65, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela residenziale e non residenziale si applica uno sconto mensile pari rispettivamente a 0,17 Euro e 0,10 Euro, corrispondente al cosiddetto *bonus* di traffico praticato da Telecom Italia alle offerte di accesso al dettaglio per le due tipologie di clientela. Tali *bonus* non rientrano nel

calcolo del *network cap* per i servizi WLR e possono essere rivisti in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei *bonus* di traffico effettivamente praticati da Telecom Italia ai propri clienti.

Contributo di set-up

6. Ai sensi dell'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, qualora, a valle delle verifiche sul grado di recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia per il *set-up* del servizio WLR tali costi non risultino ancora del tutto recuperati, è previsto un contributo addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. "Tale contributo è da intendersi temporaneo ed è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio WLR".

Contributo di attivazione del WLR su bitstream naked

7. Tale contributo è stato introdotto nel corso dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento WLR 2010 e 2011 a seguito delle esigenze manifestate dagli operatori. Non essendo previsto tra i contributi posti a *network cap* ne è stata svolta una valutazione al costo, sulla base delle attività sottostanti.

Interventi a vuoto

8. Si tratta di un contributo *una tantum* il cui valore economico è allineato all'analogo contributo previsto nel servizio di accesso disaggregato. Viene corrisposto dall'operatore a Telecom Italia in caso di segnalazione di guasto successivamente verificatosi non imputabile a quest'ultima.

1.2. Il modello BU-LRIC

9. Ai sensi dell'art. 65, commi 3 e 4, della delibera n. 731/09/CONS, i valori dei vincoli di *cap*, da applicarsi ai Panieri A, B, C e D per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* di cui all'art. 73 della stessa delibera. In particolare per il paniere A, di cui all'art. 65, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, è previsto lo stesso valore del vincolo (complessivo) di variazione dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato (paniere A di cui all'art. 60, comma 2).
10. Come specificato al punto 303 delle premesse alla delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità – data la sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alla clientela residenziale e a quella non residenziale – ha ritenuto opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere C del

servizio WLR (canoni WLR per clienti non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR residenziale risultante dal modello per il medesimo anno.

11. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. L'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS (Vincoli di *cap* ai prezzi dei servizi di *Wholesale Line Rental*) prevede che, ai fini dell'applicazione del meccanismo di *network cap*, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di *Wholesale Line Rental* di Telecom Italia sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Variazioni percentuali annuali per i servizi di *Wholesale Line Rental*

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
2011	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
2012	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%

*Dal 1° maggio 2010

12. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi è condizionata, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.

1.3. Le verifiche dei prezzi WLR per il 2012

13. Con delibera n. 160/11/CIR l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica inerente l'approvazione dei servizi sia a *network cap* che non a *network cap* per il 2012.
14. I servizi non a *network cap* sono stati approvati, oltre a fornire indicazioni regolamentari su altre tematiche (quali il costo della manodopera, le penali, ecc.), con delibera n. 59/12/CIR, adottata il 7 maggio 2012. Si rimanda, per approfondimenti, a tale delibera oltre che allo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 160/11/CIR.
15. Viceversa, pur avendo svolto una valutazione positiva in merito al rispetto dei vincoli di *network cap* (si rimanda alla relativa sezione della delibera n. 160/11/CIR

per dettagli) l’Autorità ha ritenuto opportuno, alla luce di alcune segnalazioni (ricevute a partire da fine marzo 2012) inerenti criticità del mercato WLR e di un relativo approfondimento svolto dagli Uffici che verificava la non infondatezza della segnalazione, non approvare, nella seduta del 7 maggio suddetta, i prezzi dei relativi servizi (in particolare il canone WLR). L’Autorità ha, nel corso della seduta del 15 maggio 2012, viceversa avviato una nuova consultazione con delibera n. 284/12/CONS, in cui si propone una revisione dei canoni WLR 2012 sia residenziali che non residenziali.

16. Il presente provvedimento conclude la consultazione pubblica suddetta. Prima di fornire le conclusioni di tale procedimento si ritiene opportuno richiamare, nella sezione che segue, gli esiti dell’approfondimento, svolto dall’Autorità, sulle condizioni del mercato WLR, e riportati nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS. Segue, per ciascuna tematica affrontata, una sintesi delle osservazioni degli operatori¹.

2. ESITI DELL’APPROFONDIMENTO SULLO STATO DEL MERCATO WLR DI CUI ALLA DELIBERA N. 284/12/CONS.

Premessa

17. Alla luce delle segnalazioni pervenute (nel corso del mese di marzo 2012) in merito alle forti criticità, nel mercato WLR, che sarebbero state comportate dalla inadeguatezza del valore del canone WLR l’Autorità, preso atto di una nota informativa preliminare elaborata dagli Uffici su diversi temi inerenti le principali questioni oggetto di attenzione nei mercati dei servizi voce e dati su rete fissa (tra cui il WLR), nel corso della seduta del Consiglio del 29 marzo 2012 ha ritenuto opportuno svolgere un apposito approfondimento istruttorio al fine di verificare la sussistenza di quei presupposti che potessero giustificare, ai sensi della delibera n. 578/10/CONS, un intervento correttivo sul canone WLR. Si riportano nel seguito gli esiti delle analisi svolte nell’ambito di detto approfondimento.

Analisi del mercato contendibile

18. Come noto il servizio WLR è attivabile nelle aree non ULL. Laddove un sito viene aperto all’ULL le linee attive WLR rimangono tali fino a cessazione delle stesse (eventualmente per migrazione). Nuove linee WLR possono essere attivate per 12

¹ Le osservazioni degli operatori in relazione ai servizi a *network cap* svolte nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 160/11/CIR e riportate nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS, non sono, per brevità, qui richiamate.

mesi a partire dall'apertura del sito all'ULL. Prima di procedere con l'analisi dell'andamento dei servizi WLR appare opportuno evidenziare eventuali variazioni del mercato contendibile avutesi nel periodo 2009-2012. Una prima variazione del mercato suddetto può essere imputabile all'apertura di nuovi siti ULL che vanno a ridurre la base clienti nelle aree WLR.


A tale proposito i dati disponibili indicano che, tra il 2009 ed il 2011, si è avuto un aumento della copertura ULL pari a circa un punto percentuale (circa 60 nuovi siti ULL), corrispondente ad una variazione del totale del mercato contendibile per servizi voce (o voce + ADSL) di circa 400.000 unità (si passa da circa 8,6 milioni di utenti nel 2009 a circa 8,2 milioni nel 2011). È possibile concludere che la contrazione tra il 2009 ed il 2011 della base clienti aggredibile da offerte WLR, avutasi per il suddetto effetto, non sia tale da inficiare l'andamento della vendita dei servizi in oggetto.

Appare tuttavia opportuno evidenziare che, nelle aree WLR, tra il 2009 ed il 2011 oltre al fatto che il mercato complessivo dei servizi voce è diminuito di circa 400.000 unità, si è avuto un aumento delle linee ADSL di circa 300.000 unità con conseguente variazione della quota percentuale di linee ADSL sul totale del mercato (approssimativamente 4,3 mln su 8,6 mln, nel 2009, contro 4,6 mln su 8,2 mln nel 2011). Ipotizzando che un cliente che ha servizi voce più DSL probabilmente tenderà, nel passaggio ad altro operatore, verso servizi analoghi, ne segue che ciò può aver ridotto la quota di mercato aggredibile con solo offerte POTS in WLR, che passa dal 50% al 44%. Tale secondo dato può aver reso necessaria l'acquisizione di clienti, per operatori che non utilizzano la tecnologia VoIP (DSL *naked*), con offerte WLR+*bitstream*.

Andamento del numero di linee WLR attivate e relative consistenze (linee attive)

19. Prima di analizzare nel dettaglio l'andamento del mercato WLR appare opportuno fornire una prima *visione d'insieme del numero di accessi voce OLO* tra il 2009 ed il 2011 nelle aree non ULL. Gli accessi voce OLO passano da circa 1,35 mln nel 2009 a circa 1,58 mln nel 2011 (+230.000 unità). Si ha tuttavia un incremento di circa 200.000 accessi OLO tra il 2009 ed il 2010 (equidistribuiti tra WLR e DSL *naked*) mentre la variazione complessiva tra 2011 e 2012 è di alcune decine di migliaia, essenzialmente su accessi *naked*.
20. Con specifico riferimento al WLR si rappresenta quanto segue. In primo luogo l'Autorità ha svolto una analisi sui dati inerenti *l'andamento delle consistenze e delle attivazioni WLR*. Dai dati comunicati da Telecom Italia alla comunità

finanziaria è emerso che nel terzo trimestre del 2011² il numero degli accessi WLR (*consistenze*) si è ridotto rispetto al trimestre precedente di circa 42.000 linee; il servizio WLR, in particolare, risulta essere quello che, tra i servizi *Wholesale* (ULL, WLR e *Bitstream*), presenta il *trend* più negativo. L'andamento negativo del servizio WLR appare confermato anche nell'ultimo trimestre del 2011, per il quale Telecom Italia ha comunicato una riduzione di circa 17.000 linee WLR attive rispetto al trimestre precedente³ (per una riduzione complessiva, nell'ultimo semestre 2011, di circa 59.000 linee WLR attive). Complessivamente nell'anno 2011 il numero netto di linee WLR attive (*consistenze*) è incrementato di 3.000 unità, a fronte di un aumento netto, rispetto all'anno precedente, di circa 109.000 linee WLR rilevato nel 2010 e circa 327.000 linee WLR rilevato nel 2009. Ciò premesso, al fine di una migliore comprensione dei dati succitati, l'Autorità ha analizzato il *trend* su base mensile, nel periodo che va da gennaio 2010 a marzo 2012, del numero di linee WLR attivate (nuovi clienti WLR acquisiti) e del numero di linee attive (*consistenze*), correlando tali valori al canone mensile WLR. L'analisi è stata condotta separatamente per i due Operatori maggiormente attivi nel mercato WLR, i quali a fine 2011 detenevano circa il 95% delle linee WLR attive. Il grafico seguente riporta l'andamento del numero di linee WLR attivate su base mensile.




Il grafico sottostante riporta gli stessi dati secondo una diversa prospettiva.


² Fonte: Telecom Italia, “*Risultati terzo trimestre 2011*”, 11 novembre 2011. <http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/presentations/2011/9m2011results.html>

³ Fonte: Telecom Italia, “*Full-Year 2011 Results*”, 29 marzo 2012. <http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/presentations/2012/FY2011results.html>

Attivazioni lorde servizio WLR ('000) - Op. 1



Attivazioni lorde servizio WLR ('000) - Op. 2





I dati riportati nei grafici soprastanti indicano, per il primo operatore, un *trend* stabile delle *performance* in termini di nuove attivazioni. Il secondo operatore appare, viceversa, subire una flessione del numero di attivazioni mensili dalla seconda metà del 2011 ed inizio 2012.

21. Dalla elaborazione dei dati alla base del grafico su riportato si ottiene un incremento, tra il 1° semestre 2010 ed il 1° semestre 2011, delle attivazioni WLR, le quali passano da circa 173.000 a circa 212.000 (con un incremento quindi di circa 40.000 unità, sebbene maggiormente marcato, +96%, per Op. 1 e meno evidente, +22%, per Op. 2). Viceversa, nel secondo semestre 2011, si osserva una contrazione del numero delle nuove acquisizioni in WLR. Se si pongono a confronto i secondi semestri 2010 e 2011 si osserva, infatti, una riduzione complessiva del numero di attivazioni di circa 50.000 unità (circa 200 mila nel 2° semestre 2010 contro circa 150.000 nel secondo semestre 2011, con una riduzione di circa il 3% per Op. 1 e di circa il 22% per Op. 2). L'effetto combinato della crescita del numero di attivazioni avutasì nel primo semestre 2011 e della decrescita nel secondo semestre ha portato ad una sostanziale invarianza delle nuove attivazioni rispetto al 2010 (circa 370.000 nel 2010, contro circa 360.000 nel 2011). Si osservi che anche nel 2009 venivano attivate circa 360.000 linee WLR a testimonianza di un valore costante del numero

di attivazioni annuo. I dati illustrati pertanto non evidenziano, una volta filtrate variazioni su base mensile, alcuna rilevante variazione a livello annuale del parametro considerato (*numero di nuove attivazioni*). In particolare, come evidente nell'ultimo grafico, Op. 1 presenta una periodicità mensile dell'andamento del numero di attivazioni abbastanza stabile. Il secondo operatore, viceversa, presenta una situazione di maggiore sofferenza.


22. Le figure seguenti riportano, viceversa, l'andamento del numero di linee WLR attive, al netto delle disattivazioni WLR (conseguenti a cessazione del servizio WLR o migrazione ad altro servizio di accesso). La seconda figura riporta, con maggiore evidenza, l'andamento per singolo operatore.



Dal primo grafico su riportato si rileva come, fino a luglio 2011, il numero complessivo di linee WLR attive per i due operatori presenta un *trend* di crescita costante (tra gennaio 2010 e luglio 2011 si passa da circa 800.000 linee a circa 960.000 linee). Tuttavia nel secondo semestre 2011 si rileva una inversione di tendenza riassetandosi, il numero complessivo di linee attive, a circa 900.000 unità

a gennaio 2012. L'osservazione del secondo grafico, ove ci si sofferma sui dati disaggregati dei due operatori, indica solo per uno dei due operatori una netta decrescita del numero di linee attive laddove, viceversa, il secondo operatore appare re-invertire (a partire da ottobre 2011) il *trend* del numero di linee attive verso valori crescenti. Complessivamente, tra gennaio 2011 e gennaio 2012 si ha una invarianza del numero di linee attive a testimonianza di una mancata crescita del mercato WLR (mercato che era cresciuto nell'anno precedente di 100.000 unità).

23. Attesa la sostanziale invarianza delle prestazioni in termini di numero annuo di linee attivate, al fine di analizzare le ragioni della mancata crescita del mercato WLR (consistenze) l'Autorità ha analizzato l'andamento del *tasso di abbandono* del servizio WLR rapportando, negli anni 2010 e 2011, il numero complessivo delle disattivazioni a quello complessivo delle attivazioni⁴. Il citato andamento, correlato al canone mensile per accesso WLR POTS residenziale, è riportato nel grafico seguente.




Il grafico evidenzia i seguenti aspetti:

- i) Fino ad aprile 2011 il tasso di disattivazioni del servizio WLR rispetto alle nuove attivazioni WLR si attesta attorno 50% dei nuovi clienti attivati in WLR;
- ii) A partire da aprile 2011 il tasso di disattivazioni cresce fino a superare il 150%, determinando una situazione di mercato nella quale il numero di disattivazioni del servizio è molto maggiore rispetto alle attivazioni. Ciò spiega la ragione per cui, a parità di andamento del numero di attivazioni (fatte salve fluttuazioni di carattere mensile e per le quale appare prematuro

⁴ L'utilizzo del valore relativo tra cessazioni e attivazioni consente di eliminare le oscillazioni imputabili a fenomeni di stagionalità, come la periodica riduzione delle attivazioni (e, conseguentemente, delle cessazioni del WLR dovute al passaggio del cliente ad altro Operatore con l'attivazione di un nuovo servizio telefonico in tecnologia POTS o VoIP) durante il periodo estivo (3° trimestre).

dedurre andamenti statisticamente rilevanti) il mercato WLR appare essersi assestato attorno a circa 900.000 linee attive con un *trend* decrescente da aprile 2011 (a parte una ripresa per uno dei due operatori). Atteso che il numero di linee *naked* in aree non ULL è aumentato di circa 50.000 unità tra il 2011 ed il 2010, solo parte della perdita netta di clienti WLR può essere legata ad un rientro in Telecom Italia. Entrambi i fenomeni possono essere stati favoriti da una maggiore pressione competitiva sia di operatori che offrono servizi *naked* sia dell'operatore dominante. Tale pressione non è stata efficacemente contrastata dagli operatori WLR, probabilmente a causa di una riduzione dei loro margini nel 2011 a seguito dell'aumento del canone WLR. In tal senso, il previsto aumento dei canoni POTS e ISDN per il 2012 potrebbe comportare una ulteriore contrazione del mercato WLR.

- iii) Gli andamenti per i due Operatori del *tasso di abbandono* (figura seguente) appaiono in qualche modo tra loro correlati. Tale aspetto porta a ritenere che i *trend* del mercato WLR sopra evidenziati siano maggiormente imputabili al quadro competitivo e regolamentare di riferimento, valido per tutti gli Operatori, piuttosto che a specifiche strategie commerciali di un singolo Operatore.




24. In conclusione si rileva che: 1) l'aumento del canone WLR non sembra aver ridotto l'interesse per le offerte "voce" in tecnologia POTS proposte dagli OLO agli utenti finali, alla luce della sostanziale costanza tra 2009 e 2011 del numero di attivazioni WLR effettuate annualmente. Tuttavia è presente un *trend* negativo che riguarda la capacità dell'operatore di trattenere il cliente. Ciò può essere dovuto alla maggiore attrattività di altre offerte commerciali sia dell'*incumbent* che di altri OLO unitamente ad una maggiore fluidità di trasferimento dei clienti tra operatori a seguito della messa a regime delle nuove procedure di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS e di portabilità pura, di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Si ritiene, in proposito, che i ridotti margini del WLR possano aver influito su tale difficoltà dell'operatore WLR a competere con offerte *naked* di OLO o con le offerte di Telecom Italia.

25. Con riferimento alla maggiore pressione competitiva esercitata da Telecom Italia nel corso del 2011 si rappresenta quanto segue. Le offerte dell'*incumbent* proposte nel 2011 sono state caratterizzate, a parità di canone *retail* (tra l'altro aumentato a partire dal luglio 2011), da una riduzione dei prezzi *retail*. A fronte di ciò rileva che Telecom Italia ha, per i clienti in rientro dal WLR, messo in promozione il costo di attivazione. Rileva infine che gli operatori hanno sostenuto, nel 2011, i costi di attivazione dell'ADSL, precedentemente in promozione (ciò rileva nel caso di servizi WLR+*bitstream* necessari per la ragione indicata in premessa in merito all'aumento del peso della clientela con servizi DSL). Tutto ciò ha condotto ad un aumento dei costi *wholesale* nelle aree WLR a fronte di una riduzione dei margini di competitività disponibili.

Il margine tra canone di accesso e canone WLR

26. Il grafico seguente pone a confronto l'andamento del canone mensile WLR, del canone mensile ULL e del canone mensile *retail* per la clientela residenziale di Telecom Italia:



27. Dal grafico è possibile rilevare come gli aumenti dei canoni WLR e ULL derivanti dall'applicazione dei vincoli di *cap* di cui alla delibera n. 578/10/CONS abbiano mantenuto, tra il 2009 ed il 2012 (considerando i prezzi 2012 derivanti dal suddetto *network cap*), una la forbice di prezzo tra i due servizi. Tale forbice tuttavia è aumentata da 3,30 Euro/mese nel 2009 a 3,60 Euro/mese nel 2012. Viceversa, nel medesimo periodo, il canone *retail* è rimasto sostanzialmente invariato, a meno dell'incremento da 13,40 Euro/mese a 13,75 Euro/mese avutosi a partire dal 1° luglio 2011. Ciò ha determinato una notevole riduzione del margine tra il prezzo del

servizio WLR ed il canone *retail* applicato da Telecom Italia, passato da 1,61 Euro ad inizio 2009 (circa il 13,7% del canone WLR) a 0,87 Euro ad inizio 2012 (circa il 6,8% del canone WLR) ovvero, laddove espresso in termini di un *minus* da sottrarre al canone *retail*, dal 12% di inizio 2009 al 6,3% che si avrebbe ad inizio 2012.

28. Sempre con riferimento al suddetto margine la figura seguente pone a confronto il caso italiano a quello europeo per come emerge da un *benchmark* internazionale⁵ riferito al 2011.



29. Il *benchmark* evidenzia come in Italia, già nel 2011, il margine tra canone WLR e canone *retail* residenziale fosse tra i più bassi a livello europeo. In particolare, rispetto ai paesi con canone *retail* prossimo a quello italiano (Spagna e Francia), il margine di 1,25 Euro presente in Italia risulta sensibilmente più basso rispetto a quello degli altri due paesi (2,78 Euro in Spagna e 1,80 Euro in Francia). Inoltre, come detto in precedenza, l'eventuale applicazione per il 2012 di un canone WLR pari a 12,88 Euro e la conseguente compressione del margine rispetto al canone *retail* ad un valore di 0,87 Euro comporterebbe un ulteriore allontanamento della situazione italiana dal *trend* rilevato a livello europeo. Si richiama che in Francia il canone WLR è valorizzato utilizzando una metodologia *retail minus*, mentre in Spagna è determinato con una metodologia *cost plus*.

30. Con riferimento al margine tra prezzo *retail* e prezzo WLR appare opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della delibera n. 33/06/CONS, "i prezzi del servizio WLR sono determinati sulla base della metodologia *retail minus*, a partire dai canoni di abbonamento vigenti per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali". Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della stessa delibera e dell'art. 23, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS, l'ammontare del valore del *minus* che Telecom Italia riconosce nella fornitura del servizio WLR è stabilito nella misura del 12%. Tale valore, come specificato al punto 230 dell'allegato A alla delibera n.

⁵ Fonte: Cullen International, "Cross-Country Analysis February 2012". <http://www.cullen-international.com/report/6543/t6251>

33/06/CONS, è stato determinato “sulla base di un benchmark internazionale limitato ai Paesi europei che hanno introdotto e disciplinato il servizio di WLR, nonché tenuto conto degli attuali prezzi dei servizi di unbundling” e fissato in modo tale “da sviluppare una maggiore competizione nel mercato dell’accesso senza – al contempo – disincentivare lo sviluppo dell’unbundling”. Come specificato al punto 212 dell’allegato A alla delibera n. 33/06/CONS, “l’approccio retail minus determina il valore del servizio WLR depurando il prezzo del canone per l’utente finale dei costi sostenuti dall’incumbent per la commercializzazione del servizio al dettaglio. I due sistemi di formazione dei prezzi sono equivalenti se ogni voce di costo è correttamente imputata”.

Conclusioni inerenti lo stato di criticità dei servizi WLR e strumenti regolamentari per un intervento

31. Gli esiti delle analisi sopra svolte indicano una condizione di discontinuità del mercato dei servizi WLR verificatasi a metà 2011, prima del termine del periodo di applicazione del meccanismo di *network cap* (come richiamato, triennale). Gli elementi rilevati sono inerenti:
- ❖ la rilevante riduzione dei margini tra canone *retail* e canone WLR, 6% nel 2012, valore ben al di sotto della media europea e dei valori ritenuti congrui in sede di analisi di mercato (12%). A ciò si è accompagnato un aumento di 30 eurocent/mese dello spazio economico tra servizi ULL e WLR. Ciò pone a rischio la capacità di competizione, del WLR, nelle aree non ULL come dimostrato dai dati di mercato su riportati;
 - ❖ la contrazione del mercato WLR nelle aree non ULL. Ciò può essere anche conseguenza di quanto rappresentato al punto precedente. Rileva a tale proposito che detta condizione pone a rischio il verificarsi di quelle condizioni di mercato che, nell’ottica della *ladder of investment*, dovrebbero favorire gli Operatori nell’acquisire nuovi siti ULL a partire dalla preliminare acquisizione di clienti in WLR e WLR+*Bitstream*;
 - ❖ l’insorgere di offerte degli OLO che differenziano i prezzi tra aree ULL (più competitive) ed aree WLR le quali, per le ragioni suddette, presentano margini di competitività inferiori. Ciò va ad evidente svantaggio della clientela finale residente nelle aree non ULL la quale vede applicarsi offerte finali degli OLO a prezzi più alti delle aree ULL.
32. L’evenienza di cui al precedente punto era stata tuttavia, nel corso del percorso istruttorio svolto in sede dell’ultima analisi di mercato, presa in considerazione dall’Autorità. L’Autorità si era infatti impegnata, anche a seguito dei commenti

degli Operatori⁶ e della Commissione⁷ allo schema di provvedimento di analisi di mercato, ad una costante verifica che il prezzo WLR, determinato a partire dal valore *retail minus* 2009 (quindi non determinato a seguito di una specifica nuova valutazione al costo di detto servizio⁸), consenta anche in prospettiva una effettiva

⁶ Con la delibera n. 731/09/CONS l’Autorità, come richiamato nella sezione I, ha sottoposto i servizi WLR ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012. Ai sensi dell’art. 65, comma 3, i valori dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri definiti per il servizio WLR per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up*, adottato con delibera n. 578/10/CONS. Per quanto riguarda l’anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle Offerte di Riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall’Autorità. A tal riguardo secondo gli Operatori alternativi (punto 223 della delibera n. 578/10/CONS) il valore di partenza per l’applicazione del *network cap* sarebbe dovuto scaturire, al contrario, da un’analisi dei costi sottostanti di un operatore efficiente, nonché da una valutazione dell’andamento di tali costi nel tempo, anziché dall’applicazione del meccanismo *retail minus* vigente per il servizio WLR.

⁷ Infatti, in data 21 ottobre 2010, la Commissione Europea ha inviato all’Autorità la lettera di commenti (SG-Greffe (2010) D/16578) relativa allo schema di provvedimento concernente la “definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC”. Tra le diverse osservazioni formulate, la Commissione ha rilevato che l’Autorità “*non ha effettuato un’analisi dei costi distinta per i servizi WBA (Wholesale Broadband Access) e WLR (fatta eccezione per i servizi di backhaul per bitstream) ma deriva i prezzi di tali servizi dai prezzi calcolati nel modello ULL BU-LRIC durante il periodo dello “scivolo di transizione” indicato. AGCOM aumenta i prezzi WBA e WLR della stessa percentuale annua di incremento dei prezzi dei servizi ULL. A tal proposito AGCOM spiega che, in linea con quanto stipulato nella precedente decisione di misure correttive relativa ai mercati in questione, il progetto di provvedimento mira a tutelare lo spazio economico esistente fra i prezzi dei servizi ULL, WBA e WLR, che ha dimostrato di indurre gli operatori a investire in infrastrutture alternative*”. La Commissione ha altresì rilevato che “*la regolamentazione dei prezzi prevista nel progetto di provvedimento in esame comporta un aumento dei prezzi del servizio WLR. Questo provvedimento potrebbe tuttavia ostacolare gli investimenti degli operatori alternativi o addirittura scoraggiare questi ultimi dal concorrere con TI proprio nelle zone in cui i servizi ULL non sono ancora disponibili. ... La Commissione invita pertanto AGCOM a riesaminare il proprio approccio regolatore per quanto attiene ai prezzi dei servizi WLR e WBA. AGCOM dovrebbe in particolare analizzare se i prezzi dei servizi WBA e WLR non siano stati fissati in maniera incoerente rispetto al modello BU-LRIC impiegato per i servizi ULL*”.

⁸ Tuttavia l’Autorità ha ritenuto corretto rispettare le previsioni della delibera n. 731/09/CONS, utilizzando i prezzi approvati per l’anno 2009 come punto di partenza (punto 226 della delibera n. 578/10/CONS). L’Autorità, nello stesso punto 226, ha infatti richiamato che il valore del *minus* per il servizio WLR è stato stabilito, con delibera n. 33/06/CONS, nel rispetto del principio della *ladder of investment* e **tenuto anche conto dei costi sottostanti**. Al punto 297 della succitata delibera l’Autorità ha altresì chiarito che l’approccio suddetto è stato adottato “*nell’ottica di garantire che la proporzione tra i prezzi dei diversi servizi di accesso all’ingrosso rimanga invariata rispetto alla regolamentazione previgente (prezzi 2009), quantomeno in questa fase di passaggio alla nuova metodologia, ed, in definitiva, con l’obiettivo di assicurare il funzionamento del meccanismo noto come scala degli investimenti (ladder of investment)*. Al punto 299 l’Autorità rileva “*... che, nell’ipotesi in cui i prezzi dei servizi WLR non fossero opportunamente proporzionati rispetto a quelli dei servizi ULL, si rischierebbe di disincentivare gli operatori alternativi dal richiedere l’estensione della copertura delle aree aperte ai servizi di ULL, che sono gli unici in grado di permettere una effettiva competizione infrastrutturale*”. Conclude l’Autorità al punto 301 confermando “*... di ritenere adeguata al contesto di mercato e concorrenziale la metodologia applicata, basata fundamentalmente sull’esistenza di uno spazio*

ed efficace competizione nel mercato, con l'impegno ad adottare il criterio dell'orientamento al costo qualora le verifiche fornissero riscontro negativo. Detto approccio era infatti stato adottato al fine di tutelare lo spazio economico esistente fra i prezzi dei servizi ULL, *Bitstream* (WBA) e WLR che aveva, all'epoca, dimostrato di indurre gli Operatori a investire in infrastrutture alternative⁹.

33. In conclusione, al punto 301 della delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità ha confermato di ritenere adeguata al contesto di mercato e concorrenziale la metodologia applicata, basata fondamentalmente sull'esistenza di uno "spazio economico" tra i prezzi dei servizi di accesso, nel rispetto della scala degli investimenti, in quanto in grado di garantire – al pari dell'orientamento al costo – il rispetto *del principio di non discriminazione*. In ogni caso, l'Autorità si è impegnata ad una costante verifica che tale approccio consenta anche in prospettiva una effettiva ed efficace competizione nel mercato, con l'impegno ad adottare il criterio dell'orientamento al costo qualora le verifiche fornissero riscontro negativo. Si cita a tale proposito che l'Autorità ha, nelle premesse alla delibera n. 578/10/CONS (punto 301), ritenuto "... *in ogni caso di sottoporre a costante verifica la capacità di tale approccio a garantire anche in prospettiva condizioni di effettiva ed efficace competizione, con la previsione di adottare il meccanismo dell'orientamento al costo in caso di esiti negativi delle menzionate verifiche*".
34. Sulla base dei dati su richiamati l'Autorità ritiene che gli attuali dati di mercato (quali, ad esempio, il *tasso di abbandono* del WLR, il margine tra canone *retail* e prezzo WLR e tra quest'ultimo ed il canone ULL, l'insorgere di offerte *retail* degli OLO differenziate tra aree ULL ed aree WLR) non garantiscono, anche in prospettiva, una efficace competizione. Sulla base del succitato impegno Autorità ritiene ragionevole rivedere l'approccio di *costing* adottato per il WLR. Tanto premesso le valutazioni che seguono sono finalizzate alla definizione di un valore del canone WLR sulla base dei costi sottostanti.

Rileva, a tale ultimo riguardo, che la revisione del *costing* del canone WLR rappresenta una parziale modifica del *remedy* imposto a Telecom Italia: la stessa continuerebbe infatti a vedersi soggetta ad un obbligo di controllo di prezzo imposto

economico tra i prezzi dei servizi di accesso, nel rispetto della scala degli investimenti, in quanto in grado di garantire – al pari dell'orientamento al costo – il rispetto del principio di non discriminazione, come peraltro riconosciuto dalla stessa Raccomandazione della Commissione sulle reti di nuova generazione (Considerato 37). In ogni caso, l'Autorità si impegna ad una costante verifica che tale approccio consenta anche in prospettiva una effettiva ed efficace competizione nel mercato, con l'impegno ad adottare il criterio dell'orientamento al costo qualora le verifiche fornissero riscontro negativo".

⁹ Al punto 297 della delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità ha specificato che "le variazioni dei prezzi dei servizi *bitstream* e WLR sono state vincolate a quelle che il modello determina per i servizi di *unbundling*. Questo, nell'ottica di garantire che la proporzione tra i prezzi dei diversi servizi di accesso all'ingrosso rimanga invariata rispetto alla regolamentazione previgente (prezzi 2009)".

dapprima attraverso un *network cap* e successivamente attraverso l'orientamento al costo. Si osserva a tale proposito che il *network cap* non è comunque da considerarsi, di norma, scorrelato, quantomeno a livello di paniere, dai costi sottostanti, salvo i guadagni di efficienza che l'operatore è in grado di ottenere. D'altra parte la stessa Autorità ha più volte (come richiamato sopra con riferimento alla delibera n. 33/06/CONS) chiarito che il valore di partenza del *network cap* (12% di *minus* rispetto al canone *retail*) era comunque coerente con i costi sottostanti. Tuttavia l'applicazione al canone WLR del tasso di crescita dell'ULL (come da delibera n. 578/10/CONS) ha portato ad un aumento dello spazio economico tra WLR e ULL superiore all'aumento dei costi (principalmente legato all'aumento dell'ULL che rappresenta una parte dei costi del WLR). Infatti, atteso che si è avuto un aumento del costo dell'ULL, tuttavia non si è avuto un pari aumento percentuale delle altre componenti della catena impiantistica del WLR (cartolina d'utente, collocazione, raccordi di centrale, ecc. come meglio si vedrà di seguito). Ciò detto l'intervento che qui si propone per il 2012 consente di correggere tale effetto rivalutando le componenti aggiuntive al canone ULL sulla base dei costi.

3. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SULLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 284/12/CONS IN RELAZIONE ALLO STATO DEL MERCATO WLR

Le osservazioni degli OLO

- D1. Gli OLO in via preliminare hanno ribadito le difficoltà già lamentate nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 160/11/CIR in merito alle crescenti criticità competitive nel mercato fisso ed al *trend* negativo rilevato per le attivazioni nette WLR nel 2011 e nei primi mesi del 2012. Gli Operatori ritengono che il livello dei prezzi stabilito dal modello BU-LRIC per il triennio 2010-2012 abbia avuto effetti deprimenti sul mercato all'ingrosso dell'accesso su rete fissa, minando la capacità degli stessi di proporre offerte commerciali competitive con quelle di Telecom Italia. In particolare gli OLO hanno rilevato che il livello dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa in rame risulterebbe essere tale da scoraggiare l'acquisizione di clientela non solo tramite accesso diretto (ULL) ma anche per il tramite di accessi indiretti (WLR e *Bitstream Naked*), ostacolando il raggiungimento di quelle economie di scala necessarie per investire ed espandere la copertura ULL.
- D2. A tal riguardo alcuni Operatori hanno rappresentato che le stesse criticità riscontrate sul mercato che conducono alla necessità di revisione del prezzo del servizio WLR restano valide anche agli altri servizi di accesso all'ingrosso (in particolare ULL e *Bitstream Naked*). Per tale ragione ritengono che l'Autorità dovrebbe procedere ad una revisione globale del *pricing* di tutti i servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa per il 2012. I rispondenti ritengono che laddove tale revisione non venisse effettuata

si assisterebbe ad una indebita discriminazione nei confronti di alcuni servizi all'ingrosso (e quindi di Operatori che utilizzano determinati servizi) nonché una violazione del principio di neutralità tecnologica e di risalita nella scala degli investimenti.

D3. In conclusione gli Operatori ritengono che il mercato veda una fase di compressione dei loro margini competitivi riconducibile essenzialmente a:

- i) l'aumento delle condizioni economiche dei servizi di accesso forniti da Telecom Italia;
- ii) il lancio da parte di Telecom Italia di offerte commerciali particolarmente aggressive.

D4. Con specifico riferimento al precedente punto ii) ed al tema delle disattivazioni del servizio WLR, un Operatore ha rappresentato come, dai dati in proprio possesso, il numero di clienti oggetto di rientro in Telecom Italia sarebbe molto superiore a quello oggetto di migrazione verso altro OLO, a conferma della difficoltà competitiva degli OLO nei confronti di Telecom Italia.

Le osservazioni di Telecom Italia

D5. Telecom Italia conferma, in primo luogo, quanto riportato al punto D13 dello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS. La Società rappresenta altresì come, se si considerano gli accessi attivi per il servizio telefonico (accessi "voce"), la penetrazione complessiva del WLR nelle aree non-ULL (ovvero il numero di accessi voce forniti in WLR rispetto al totale degli accessi solo voce nelle aree non-ULL) continui ad aumentare superando, a partire dal 2010, l'omologa quota degli accessi ULL+VULL rispetto al numero degli accessi solo voce nelle aree ULL. La Società ha ribadito che la sostanziale stabilità delle consistenze del WLR rilevata tra l'inizio e la fine del 2011 non rappresenta, a proprio avviso, una *performance* negativa, bensì un risultato positivo in un mercato di servizi voce tradizionale in forte contrazione per effetto della diffusione del VoIP (offerte *dual-play*) e della sostituzione fisso-mobile.

D6. Telecom Italia ha rappresentato che il maggiore tasso di abbandono osservato nel 2011 non sarebbe dovuto ad una perdita di competitività degli Operatori alternativi rispetto a Telecom Italia. Viceversa la Società ritiene che tale fenomeno sia conseguenza dell'incremento della capacità di evasione degli ordinativi di cui alla delibera n. 62/11/CIR, adottata ad agosto 2011. L'aumento della capacità di evasione avrebbe determinato un maggior numero di passaggi degli utenti tra operatori¹⁰ (da OLO a OLO e da OLO a Telecom Italia) con un conseguente

¹⁰ Tale computo comprende lo smaltimento, tramite gestione ordinaria, del *backlog* di richieste di migrazione formatosi nei mesi precedenti l'adozione della delibera n. 62/11/CIR.

aumento del tasso di abbandono, inteso come tasso di cambio operatore WLR o servizio (ad esempio da WLR a *Bitstream naked* dello stesso operatore).

- D7. Con riferimento al tema delle disattivazioni WLR, che includono le cessazioni *standard*, i passaggi ad altro OLO ed i rientri in Telecom Italia, quest'ultima ritiene che l'aumento del canone WLR nel periodo 2010-2012 non abbia influito sul tasso di rientro degli utenti in Telecom Italia. Infatti, sebbene vi sia stato un maggior numero, in termini assoluti, di disattivazioni WLR (cessazioni *standard*, migrazioni OLO-OLO e rientri) imputabile all'aumento di capacità di evasione, in termini percentuali la quota di rientri in Telecom Italia rispetto al totale delle disattivazioni WLR sarebbe rimasta invariata.
- D8. Relativamente al margine tra canone WLR e canone *retail*, Telecom Italia ha rappresentato che, alla luce del fatto che la delibera n. 578/10/CONS ha imposto un percorso di convergenza dei canoni WLR POTS residenziale e non residenziale – da raggiungersi nel 2012 – l'andamento dei margini tra i canoni dovrebbe essere valutato tenendo conto dell'andamento di entrambi i canoni WLR e, quindi, del margine “medio ponderato” rispetto al canone di abbonamento *retail*. Il calcolo del margine tra i canoni POTS *retail* e WLR dovrebbe pertanto tenere conto del mix di clientela fonia tradizionale residenziale e non residenziale, in quanto i clienti non residenziali, sebbene abbiano nel complesso un minor numero di accessi POTS, rappresentano il segmento di clientela più remunerativo. Secondo Telecom Italia il margine così calcolato risulterebbe nel 2012 pari al 18%, ovvero superiore rispetto a quello vigente nel 2010 (14%) prima dell'applicazione del meccanismo di *network cap* di cui alla delibera n. 578/10/CONS.
- D9. Telecom Italia ritiene che l'eventuale definizione, da parte di alcuni Operatori, di prezzi più elevati per i servizi di fonia destinati ai clienti residenziali delle “aree non ULL” non dipende dalla presunta insufficienza del margine tra il canone WLR POTS e il canone di abbonamento POTS *retail* di Telecom Italia, quanto dalle autonome scelte strategiche di concentrare l'offerta sui segmenti di clientela più remunerativi.


4. LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITA' SULLO STATO DEL MERCATO WLR IN ESITO ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 284/12/CONS

- D10. L'Autorità ha integrato, sulla base degli ulteriori dati acquisiti nel corso del presente procedimento, gli andamenti dei parametri assunti come rappresentativi delle condizioni competitive del mercato WLR ed in prima istanza riportati ai punti D20-D26 dello schema di provvedimento a consultazione pubblica di cui alla delibera n.

284/12/CONS¹¹. Al fine di verificare la permanenza delle condizioni di mercato che hanno condotto alla proposta di revisione del canone WLR per il 2012 di cui alla delibera n. 284/12/CONS, l'Autorità ha esteso l'analisi al 30 giugno 2012 (1° semestre 2012) per i dati rilevati su base trimestrale ed al 31 agosto 2012 per i dati rilevati su base mensile. Alla luce della presenza di dati aggregati su base trimestrale, l'Autorità ritiene opportuno rappresentare i grafici sostituendo i trimestri ai mesi sull'asse temporale. La presenza di *marker* sul grafico fornisce l'indicazione sulla frequenza di rilevazione del dato.


Andamento del numero di linee WLR attivate e relative consistenze (linee attive)

D11. L'Autorità ha aggiornato l'analisi, di seguito rappresentata, sul numero di attivazioni WLR mensili da parte dei due principali operatori WLR.




¹¹ Nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS l'Autorità ha riportato gli esiti dell'analisi svolta in merito allo stato ed ai *trend* dei servizi WLR con riferimento al periodo da gennaio 2010 a marzo 2012.

Attivazioni lorde servizio WLR ('000) - Op. 1



Attivazioni lorde servizio WLR ('000) - Op. 2




I dati indicano il persistere di una riduzione del numero di attivazioni mensili rispetto agli analoghi mesi dei due anni precedenti.

D12. Con riferimento alle consistenze (riportate nelle figure seguenti in valore assoluto e come variazione su base trimestrale), i dati di Telecom Italia relativi al primo semestre 2012¹² evidenziano, con riferimento a tutti gli operatori WLR, una ulteriore riduzione di circa 24.000 linee attive nel primo trimestre 2012 e di oltre 60.000 linee attive nel secondo trimestre 2012, con una riduzione di circa 143.000 linee WLR nell'arco degli ultimi 12 mesi. Ne deriva, diversamente da quanto sostenuto da Telecom Italia al punto D5 (con riferimento alla presunta stabilità delle consistenze), una sostanziale riduzione delle consistenze, le quali nel secondo trimestre 2012 sono tornate ad un valore prossimo a quello rilevato nel primo trimestre 2010.


¹² Fonte: Telecom Italia, "Risultati primo semestre 2012", 2 agosto 2012. <http://www.telecomitalia.com/content/tiportal/it/investors/presentations/2012/1h2012results.html>

Consistenze WLR - Tutti gli OLO




In particolare la variazione trimestrale delle consistenze OLO, riportata nel grafico seguente, mette in luce il *trend* negativo del mercato WLR a partire dalla seconda metà del 2011. Da una situazione di costante incremento delle consistenze si è passati ad un trimestre a crescita quasi nulla (2Q11) seguito da quattro trimestri consecutivi di contrazione delle consistenze WLR. Tale *trend* si è accentuato nel trimestre successivo all'adozione della delibera n. 284/12/CONS.

Variazione trimestrale consistenze WLR - Tutti gli OLO




Il grafico seguente riporta, in maniera specifica, l'andamento delle consistenze per i due operatori che principalmente acquisiscono WLR. Si richiama che nell'analisi riportata al punto D23 dello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS l'Autorità aveva rilevato un *trend* di marcata diminuzione delle consistenze per Op. 2 ed una inversione di tendenza verso un nuovo incremento delle consistenze per Op. 1. L'estensione dell'analisi al 2Q12 conferma per Op. 2 il *trend* di costante riduzione delle linee attive WLR. L'Autorità ha analizzato l'andamento delle consistenze *Bitstream Naked* di Op. 2 al fine di verificare se la riduzione delle consistenze WLR potesse essere imputata ad una sostituzione tecnologica del servizio *wholesale*¹³ verso il *Bitstream naked*. Il fatto che l'andamento delle consistenze *Bitstream Naked* di Op. 2 presenti dall'inizio del 2010 un andamento di costante contrazione delle linee attive consente di escludere tale ipotesi. Il grafico seguente mostra altresì, anche nel caso di Op. 1, dopo una fase di ripresa avutasi nell'ultimo trimestre 2011 (riportata nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS), una nuova contrazione delle consistenze WLR a conferma del generale *trend* negativo di mercato già ipotizzato in avvio della consultazione pubblica.




¹³ Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui un Operatore, per ragioni di natura architettonica o commerciale, preferisca disattivare il WLR ed offrire ai propri clienti il servizio di comunicazione vocale mediante ULL (a seguito di apertura della centrale ai servizi di *unbundling*) o *Bitstream Naked* (utilizzando la tecnologia VoIP). In tal caso, pertanto, alla disattivazione del WLR non è associato alcun passaggio di utenti tra Operatori.

Churn rate

D13. Di seguito è riportato l'aggiornamento, con l'aggiunta dei dati del secondo trimestre 2012, dell'analisi del *churn rate* su base trimestrale (definito come rapporto tra il numero di clienti persi dall'operatore WLR ed il numero di nuove attivazioni). Le figure seguenti riportano il dato complessivo ed individuale per i due operatori analizzati. Gli andamenti mostrano, sia complessivamente che singolarmente, un sensibile aumento del tasso di abbandono rispetto al primo trimestre 2012 (il tasso complessivo passa dal 136% al 226%). La stretta correlazione tra gli andamenti dei due operatori osservati lascia intendere che il peggioramento avutosi non è imputabile alle strategie commerciali del singolo OLO o ad eventuali fenomeni di sostituzione del servizio *wholesale*, bensì è legato ad un *trend* negativo di mercato.



Tasso di abbandono del servizio WLR - OLO maggiormente attivi




Relativamente all’osservazione di Telecom Italia di cui al punto D6 sulla relazione tra aumento della capacità di evasione ed aumento del tasso di abbandono del servizio si rappresenta quanto segue. I grafici su riportati indicano, in effetti, la presenza di un picco di disattivazioni WLR nel periodo 3Q11 in cui è stata adottata la delibera n. 62/11/CIR, che ha consentito di smaltire il *backlog* di clienti, in attesa di essere migrati, accumulatosi per insufficienza della capacità di evasione degli OLO. Rileva, tuttavia ed a parte il fatto che il tasso di abbandono non decresce nei mesi successivi, che un ulteriore picco del tasso di abbandono del WLR si ha nel secondo trimestre 2012, anche in assenza di un aumento della capacità di evasione. D’altra parte il *backlog* accumulatosi nel primo trimestre 2011, che ha indotto l’Autorità ad aumentare la capacità di evasione delle migrazioni, potrebbe essersi generato proprio a causa della scarsa competitività del WLR per le ragioni sopra illustrate (e non viceversa, come sostenuto da Telecom Italia la quale appare imputare la maggiore perdita di clienti all’aumento della capacità di evasione).

Competitività del servizio WLR

Si fa nel seguito riferimento all’osservazione di Telecom Italia di cui al punto D5 in cui la Società rappresenta che, in un momento di contrazione del mercato dei servizi voce tradizionali su rete fissa (anche causa della sostituzione fisso-mobile e diffusione del VoIP), il fatto che la consistenza WLR sia rimasta invariata è comunque una *performance* positiva. Premesso che l’Autorità ha verificato una sostanziale riduzione delle consistenze, si rappresenta comunque quanto segue in merito alla contrazione del mercato voce richiamata da Telecom Italia. Per le ragioni di seguito indicate l’Autorità ritiene, infatti, che tale contrazione del mercato voce


sia evidente per gli operatori WLR e meno per Telecom Italia. Va a tale proposito rilevato, come richiamato dalla stessa Telecom Italia al punto D7, che il rapporto tra rientri in Telecom Italia e disattivazioni WLR è rimasto pressoché costante nel periodo considerato (dall'inizio del 2010 alla metà del 2012). Essendo il numero di disattivazioni sensibilmente aumentato è aumentato, parimenti, il numero assoluto di rientri in Telecom Italia. Dai dati di monitoraggio sulle procedure di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS risulta che il numero di trasferimenti dell'utenza da OLO verso il servizio voce di Telecom Italia è aumentato, in misura assoluta, del 39% tra il primo semestre 2010 ed il primo semestre 2011 e di un ulteriore 38% tra quest'ultimo ed il primo semestre 2012. Per cui il fatto che le consistenze WLR non siano aumentate, bensì diminuite (come confermato anche dagli ultimi dati relativi al primo semestre 2012), non appare imputabile alle motivazioni su addotte bensì, in parte, ad una maggiore pressione competitiva dell'*incumbent*. A conferma di quanto sopra, utilizzando i suddetti dati di monitoraggio relativi alle procedure di migrazione, l'Autorità ha analizzato il rapporto, mostrato nella figura che segue, tra le attivazioni mensili del servizio voce da parte di Telecom Italia (sia nelle aree aperte sia nelle aree non aperte ai servizi di *unbundling*) e le attivazioni dell'omologo servizio WLR da parte degli OLO.

Rapporto tra attivazioni voce Telecom Italia e WLR



A partire dalla seconda metà del 2011 si rileva un *trend* di crescita di tale rapporto. Tale aumento è, in parte (si veda il punto D11), generato dalla riduzione delle acquisizioni WLR da parte degli OLO, in parte determinato dal contestuale aumento delle attivazioni voce di Telecom Italia mediante le procedure di migrazione. La scarsa competitività delle offerte WLR non appare pertanto imputabile ad una migrazione tecnologica al *Bitstream Naked* in considerazione del fatto che, nel medesimo periodo in cui le migrazioni richieste da Telecom Italia per il servizio

“voce” sono aumentate, le consistenze trimestrali su base nazionale¹⁴ delle linee *Bitstream Naked* dei due OLO maggiormente attivi nel mercato WLR sono diminuite¹⁵.




Sulla richiesta di un intervento correttivo sui canoni ULL e *bitstream naked* 2012

D14. Con riferimento alle osservazioni di alcuni operatori di cui al punto D2 in merito alla necessità di una revisione dei canoni degli altri servizi di accesso, nel rimandare a quanto già rappresentato nella delibera n. 284/12/CONS, l’Autorità rappresenta che l’andamento del mercato non ha evidenziato, nel suo complesso e con riferimento al *bitstream naked*, elementi tali da giustificare un intervento correttivo

¹⁴ Sebbene siano considerate le linee attestate su tutte le centrali nazionali (aperte e non aperte ai servizi ULL), non si ritiene ragionevole supporre la presenza di un *trend* di crescita delle consistenze *Bitstream Naked* nelle sole aree WLR. Si rappresenta infatti che, di per sé, il numero delle disattivazioni WLR trimestrali supera le linee *Bitstream Naked* complessivamente attive nello stesso periodo. Non appare pertanto plausibile, alla luce del *trend* negativo delle consistenze, che alle disattivazioni WLR sia associato un consistente numero di attivazioni *Bitstream Naked*.

¹⁵ Appare opportuno chiarire, anche alla luce della richiesta di alcuni rispondenti di un intervento correttivo dell’Autorità in merito ai canoni *Bitstream Naked*, che le consistenze dei due OLO citati costituiscono meno del 10% del totale delle linee *Bitstream Naked* attive. Pertanto il *trend* negativo relativo ai due OLO non può ritenersi rappresentativo dell’intero mercato *DSL Naked*. A tal riguardo si rappresenta che le consistenze *Bitstream Naked* relative a tutti gli OLO sono incrementate del 5% tra l’inizio del 2010 e l’inizio del 2011 e di un ulteriore 3% tra l’inizio del 2011 e l’inizio del 2012.

per il 2012 atteso che il numero di linee è aumentato costantemente (circa + 3% da metà 2011 a metà 2012).



Tuttavia, tenuto conto delle conclusioni del presente procedimento, l’Autorità ne verificherà i riflessi sulla complessiva struttura dei prezzi dei vari servizi *wholesale*, al fine di continuare a garantire il rispetto della c.d. *ladder of investment*.

Sul margine di replicabilità

D15. Con specifico riferimento all’osservazione di Telecom Italia di cui al punto D8 sulla necessità di considerare, ai fini della replicabilità delle proprie offerte *retail*, un margine medio ponderato tra clientela residenziale e non residenziale, si rappresenta che, dalle quantità vendute dei servizi WLR a *network cap* comunicate da Telecom Italia ai sensi dell’art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS e relative al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, risulta che il numero medio di linee POTS per clientela residenziale (paniere A) costituisce circa il 95% del numero di linee POTS complessive (residenziali e non residenziali). Ciò fornisce una chiara indicazione della rilevanza del segmento di mercato residenziale. Rileva, inoltre, che ai fini delle verifiche di replicabilità l’analisi viene svolta, ai sensi della delibera n. 499/10/CONS, separatamente per clientela residenziale e non residenziale¹⁶. L’Autorità ritiene pertanto di ribadire la criticità rilevata in merito al ridotto margine tra canone *retail* residenziale e canone WLR residenziale.

¹⁶ Si fa riferimento alla sezione 4 dell’allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS in cui sono previsti due diversi *mark-up* per i costi commerciali tra clienti residenziali (25%) e non residenziali (20%).

Conclusioni

D16. Tanto premesso l’Autorità ritiene che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 284/12/CONS e gli andamenti dei parametri posti sotto osservazione in merito alle condizioni del mercato WLR confermino le criticità rilevate e puntualmente indicate ai punti D19-D31 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 284/12/CONS. L’Autorità ritiene pertanto di confermare le conclusioni riportate ai punti D32-D35 di detto schema in merito alla necessità di un intervento correttivo sui canone di accesso WLR al fine di ripristinare delle adeguate condizioni competitive nel relativo mercato. Prima di procedere alla rivalutazione del canone WLR sulla base dei dati acquisiti nel corso del presente procedimento si ritiene opportuno, per completezza, richiamare nel seguito quanto preliminarmente dedotto nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica in merito ai costi WLR.

5. I COSTI WLR: RICHIAMO DELL’ANALISI PRELIMINARE SVOLTA NELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 284/12/CONS

35. Le valutazioni di seguito riportate riguardano la determinazione, sulla base dei costi sottostanti, del canone WLR svolta nella fase pre-istruttoria che ha condotto all’adozione della delibera n. 284/12/CONS. L’Autorità ritiene a tal fine opportuno richiamare il percorso regolamentare fino ad oggi seguito ai fini della fissazione delle condizioni economiche per il servizio WLR.

36. Si richiama che nel corso della prima analisi di mercato il valore del canone WLR era stato ottenuto applicando un *minus* del 12% al canone di accesso *retail*. Come specificato al punto 212 dell’allegato A alla delibera n. 33/06/CONS, “*l’approccio retail minus determina il valore del servizio WLR depurando il prezzo del canone per l’utente finale dei costi sostenuti dall’incumbent per la commercializzazione del servizio al dettaglio. I due sistemi di formazione dei prezzi sono equivalenti se ogni voce di costo è correttamente imputata*”. Si riteneva tale margine adeguato anche in considerazione del fatto che il prezzo WLR appariva essere una ragionevole approssimazione, in linea con il principio della *ladder of investment*, del costo WLR. Si richiama a tale proposito che il canone mensile per linea POTS, come specificato all’art. 13, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS¹⁷, si considera derivante dalla composizione del canone mensile per il servizio di *unbundling* (in particolare il noleggio mensile relativo alla fornitura di una coppia simmetrica in

¹⁷ Delibera n. 731/09/CONS, art. 13, comma 2: “*Il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla cartolina d’utente e dagli elementi impiantistici che coincidono con quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato e costituiscono oggetto di transazione interna (transfer charge)*”.

rame in sede d'utente), del costo per il servizio di collocazione e del costo della cartolina di utente.

37. In attuazione di quanto sopra richiamato, in merito alla composizione del costo WLR, è possibile calcolare il costo mensile, 2012, di un accesso WLR in tecnologia POTS. Tale costo è ottenuto come somma dei costi dei singoli elementi della catena produttiva del servizio WLR, per il quale Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura, composta dai seguenti elementi/attività:

COPPIA RAME

CARTOLINA

- CARTOLINA – CAPEX
- CARTOLINA – OPEX
- COLOCAZIONE – SPAZI
- COLOCAZIONE – SECURITY
- COLOCAZIONE – FACILITY
- ALIMENTAZIONE con limitazione potenza
- CONDIZIONAMENTO - con limitazione potenza
- Manutenzione correttiva piastre

PERMUTATORE LATO CENTRALE

- CAPEX
- OPEX
- Spazi permutatore lato centrale

RACCORDO INTERNO

- CAPEX
- OPEX

ALLESTIMENTO SITO

38. Si richiama che il canone ULL 2012 (valore approvato con delibera n. 36/12/CIR) è pari a 9,28 Euro/mese. La determinazione dei costi di collocazione degli apparati (moduli) contenenti le schede d'utente (cosiddetta *cartolina*) è stata svolta sulla base dei prezzi di cui l'Autorità proponeva l'approvazione con lo schema di provvedimento allegato alla delibera di consultazione n. 19/12/CIR (poi approvati senza modifiche con delibera n. 93/12/CIR). Ai fini della determinazione del numero di moduli mediamente necessari sulle centrali in cui è disponibile il servizio WLR, l'Autorità ha tenuto conto del numero medio di linee di accesso per fonia alle stesse attestato, pari a circa 860 di cui circa 800 POTS, circa 57 BRA, circa 3 PRA. Tanto premesso, considerando la modularità delle schede suddette (16 accessi POTS, 8 BRA, 1 PRA) ed un fattore di riempimento all'85% delle schede POTS (ognuna supporta 16 accessi), ne deriva un numero medio di schede per centrale WLR pari a circa 70. Ai fini della determinazione del numero medio di moduli N3 presenti in una centrale WLR occorre determinare il numero medio di schede fonia per modulo N3 nelle aree WLR. A tal fine l'Autorità ha considerato il dato, riportato nel Modello BU-LRAIC annesso alla delibera n. 121/10/CONS, inerente il numero medio, a livello nazionale, di schede fonia per modulo N3, pari a 21 (ottenuto dal

rapporto tra la dimensione di un modulo N3 -2,1 mq- ed i metri quadrati mediamente occupati da una piastra per accesso fonia -0,1 mq-). A tale dato corrispondono mediamente 250 accessi per modulo N3, con un'efficienza dei moduli di circa il 30%, equivalente al riempimento medio nazionale dei moduli N3 dedicati alla fornitura, ai clienti, dei servizi di accesso per fonia (*retail e wholesale*). Tale riempimento medio sconta la maggiore efficienza raggiungibile da un operatore nelle centrali ad elevata densità rispetto alla minore efficienza delle centrali di più piccole dimensioni: le prime rappresentate dalle centrali aperte ai servizi di ULL, con circa 6.160 clienti di fonia, le seconde dalle centrali chiuse ai servizi di ULL, con circa 860 clienti fonia. Appare plausibile, anche in via conservativa, che le aree ULL a maggiore densità presentino un'efficienza media di occupazione dei moduli N3 per servizi fonia almeno del 65%. E' possibile quindi determinare che il numero medio di accessi per modulo nelle aree ULL è pari almeno a 585 cui corrispondono circa 48 schede POTS. Considerando che il numero medio di coppie fonia per centrale ULL è pari a circa 6.160 ne deriva che il numero medio di moduli N3 per fonia (OLO+Telecom Italia) è pari a circa 10,5. A questo punto, noto il dato di efficienza inerente la media nazionale (21 schede per modulo), noto il dato inerente la media in aree ULL, è possibile determinare che il numero medio di accessi per modulo N3 in aree WLR è dell'ordine di 150 (efficienza del 17%), cui corrispondono mediamente 5,74 moduli N3 per centrale. Noto il numero medio di accessi per centrale WLR (circa 860), noto il numero medio di moduli N3 per centrale WLR, ipotizzando l'utilizzo di sistemi di energia e condizionamento con limitatori al 50% (atteso che il numero medio di coppie per modulo è meno della metà del massimo sostenibile), è possibile stimare il costo medio unitario mensile di collocazione, in aree WLR, che è pari a circa 1 Euro/mese. Tale valore rappresenta il costo complessivo medio (costo ricorrente) di collocazione per centrale (spazio + alimentazione + condizionamento). Per i prezzi di collocazione l'Autorità ha fatto riferimento a quanto proposto con delibera n. 19/12/CIR. A tale valore ricorrente mensile (circa 1 Euro) vanno sommati i costi non ricorrenti connessi alla predisposizione del raccordo interno ed all'allestimento del sito¹⁸. Ne deriva un valore medio (costi ricorrenti + costi non ricorrenti) per linea pari a circa 1,35 Euro/mese.

Il costo della componente inerente l'*utilizzo del permutatore lato cartolina d'utente* è ottenuto sommando i *capex* e gli *opex* di tale elemento (MDF), con riferimento alla sezione predisposta lato centrale (lato orizzontale dell'MDF, non incluso nel valore della coppia in rame). I Capex sono quelli relativi ad un numero di MDF da 250 coppie (1.300 Euro come da Modello BU-LRAIC Agcom, al netto della striscia il cui costo è pari a circa 410 Euro, già inclusa nel raccordo) pari a 5 (valore che si

¹⁸ Incluso i costi di predisposizione impianti, lavori edili, raccordo passivo con cavo a coppie per collegamenti b.f. per ULL, studio di fattibilità, attività di coordinamento in tema di *safety* e di tutela dell'ambiente, attribuiti pro quota.

ottiene considerando con un fattore di riempimento dell'85% per 860 accessi). Tenendo conto di un ammortamento su 20 anni (Modello BU-LRAIC AGCOM) si ottiene un valore di *capex* pari a circa 0,50 Euro/coppia/anno. I relativi costi operativi annui (Opex) sono calcolati in percentuale (10% come da modello BU-LRAIC Agcom) rispetto al CAPEX totale (fornendo il valore di 0,75 Euro/anno). Il costo unitario dello *spazio occupato* dai permutatori, pari a 0,21 Euro/mese, è ottenuto considerando che un MDF occupa 3 mq e che mediamente sono necessari 5 MDF per centrale (15 mq). Il costo complessivo si ottiene moltiplicando il numero di mq occupati per il costo di un mq come risultante dall'offerta di riferimento di collocazione (si fa riferimento a quanto proposto dall'Autorità con delibera n. 19/12/CIR). Tale costo complessivo, inerente lo spazio occupato dagli MDF, va rapportato al numero medio di linee per centrale (860). I costi unitari complessivi inerenti i permutatori ammontano, pertanto, a circa 0,32 Euro/mese/linea.

Ne deriva un costo complessivo di collocazione pari a 1,67 Euro/mese/linea. L'Autorità non aveva ritenuto, nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, di aggiungere a tale valore i costi di commercializzazione.

Con riferimento ai costi della *cartolina d'utente* l'Autorità ha ritenuto, in coerenza con quanto precede, di utilizzare le valutazioni di cui al modello BU-LRAIC succitato. Partendo dai costi unitari (circa 400 Euro per POTS e 760 Euro per ISDN) della cartolina riportati in annesso alla delibera n. 121/10/CONS (coincidenti con i costi di fornitura dei costruttori), considerando un periodo di vita utile di 5 anni, un ricarico del 10% del CAPEX per i costi operativi (OPEX), si ottiene un costo medio unitario pari a circa 0,95 Euro/linea/mese.

Sulla base del modello sopra descritto si perviene ad un valore del canone WLR POTS pari a circa 11,90 Euro/mese. Questo valore dipende dalle ipotesi adottate per i parametri considerati nel modello e pertanto può essere soggetto a revisione in esito alla consultazione pubblica.

39. Tanto premesso, nello schema di provvedimento a consultazione pubblica l'Autorità ha ritenuto di chiarire le ragioni per cui non è possibile utilizzare, ai fini della valorizzazione del canone WLR, il valore presente nel *contratto di servizio* di Telecom Italia (cosiddetto WLR adj). Si richiama che tale valore rappresenta il prezzo di cessione interna del servizio di accesso POTS (cosiddetto WLR *adjusted*) imputato da Telecom Italia ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 678/11/CONS¹⁹. Il valore pubblicato si compone del costo unitario della cartolina d'utente, come risultante da CORE (determinato a costi storici), del canone ULL e dei soli costi ricorrenti di collocazione, come determinati nelle aree ULL.

¹⁹ Dispone che ai fini della valorizzazione del *transfer charge* interno a Telecom Italia si considerino esclusivamente i costi (di natura ricorrente) per energia, spazi, *facility* e *security*.

L'attuazione di quanto previsto da detta delibera ai fini della determinazione del *transfer charge*, pertanto, non è rappresentativa del costo WLR per le ragioni di seguito richiamate:

- assenza di alcuni costi/attività (costi non ricorrenti) comunque ricompresi nel perimetro contabile del WLR in quanto necessari alla produzione del servizio (raccordo interno, capex, opex, allestimento sito);
- utilizzo di una diversa metodologia contabile. A titolo di esempio il costo della cartolina d'utente è valorizzato a costi storici sulla base dell'ultima CoRe ed è comprensivo delle voci di *capex* attinenti alla piastra utente, al modulo telaio utente, al permutatore lato centrale. Tali capex, valorizzati su base consuntivo, dipendono dal grado di ammortizzamento raggiunto e presentano un valore di capitale netto marginale. Sono inoltre ivi compresi anche i costi operativi di esercizio e manutenzione correttiva relativa alle principali risorse sopra elencate (*opex*) per un totale 0,51 Euro/mese/linea POTS²⁰;
- diverse economie di scala: si ha infatti un riempimento medio maggiormente efficiente dei moduli N3 in aree ULL, come premesso stimabile nell'ordine del 65%²¹; i costi del WLR fanno viceversa riferimento al numero medio di linee di accesso nelle aree non ULL cui corrisponde un'efficienza inferiore. Pertanto, i costi ricorrenti di collocazione, utilizzando la stessa metodologia su riportata, sono in tali aree dell'ordine di 0,6 Euro/mese, secondo quanto comunicato da Telecom Italia ad inizio anno sulla base dei costi di collocazione 2012 non ancora approvati (tale valore diviene dell'ordine dei 0,5 Euro/mese/linea sulla base dei costi di collocazione approvati dall'Autorità per il 2012).

40. In merito al valore del canone per l'accesso ISDN, si rileva che i diversi profili di accesso WLR si differenziano dal punto di vista impiantistico per la sola componente relativa alla cartolina di utente²² (il cui costo per linea/mese è risultato

²⁰ Valore netto contabile delle cartoline d'utente, che attualmente presenta, a libro cespiti, un valore residuo pari al 5% del valore iniziale (cartella "anzianità SL"). La richiesta della delibera n. 678/11/CONS di fare riferimento al valore contabile (ovvero di consuntivo CoRe) delle cartoline per la costruzione del WLR ADJ determina la principale differenza rispetto all'approccio BU LRIC della delibera n. 578/10/CONS che invece esprime il valore attuale corrente (MEA) del medesimo *asset*.

²¹ Nelle aree aperte all'ULL, si è ritenuto opportuno che l'utilizzo degli spazi tenga conto del fatto che nei fatti - gli OLO destinano i moduli N3 in collocazione verso diverse finalità: accesso fonia, accesso dati (*bitstream* e circuiti diretti) e altri utilizzi (capacità non utilizzata, apparati trasmissivi, router, ed altro).

²² Relativamente al canone mensile WLR su accesso ISDN appare opportuno premettere che, alla luce del fatto che nel paniere A è presente un singolo profilo ISDN mentre nel paniere C sono presenti diversi profili di accesso ISDN, l'Autorità ritiene che, da un punto di tecnico, l'accesso "ISDN BRA" di cui al

essere pari a 2,4 Euro per ISDN BRA utilizzando i dati del modello Agcom LRAIC). L’Autorità, svolte le proprie valutazioni, aveva ritenuto che il costo complessivo corrispondente alla fornitura del servizio WLR su ISDN BRA (unico profilo che presenta volumi non trascurabili) sia pari a 13,35 Euro/mese. L’Autorità aveva ritenuto, a tale proposito, di dover accogliere, ai sensi della vigente normativa, la richiesta di qualche Operatore (punto D4 dello schema di provvedimento a consultazione pubblica) che il canone WLR per linea ISDN sia lo stesso per clientela residenziale e non, a parità di prestazioni. Rileva infatti, a tale proposito, quanto osservato dalla Commissione²³ e quanto concluso dall’Autorità al punto 303 della delibera n. 578/10/CONS²⁴ laddove ha ritenuto opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere C del servizio WLR (canoni WLR per clienti non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR, a parità di tecnologia impiegata.

6. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SULLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 284/12/CONS IN RELAZIONE AI COSTI WLR

paniere A possa essere ritenuto analogo al profilo “Accesso ISDN BRA bidirezionale / unidirezionale uscente” presente nel paniere C.

²³ “La Commissione osserva che AGCOM ha stabilito una separazione dei mercati per questi due gruppi (clienti residenziali e non residenziali) di utenti finali al dettaglio (caso IT/2009/0890). Questa configurazione del mercato non giustifica tuttavia automaticamente un approccio analogo per l'ingrosso. In effetti la struttura dei prezzi dei servizi WLR dovrebbe piuttosto essere determinata dalla tecnologia impiegata (per es. POTS, ISDN BRA o PRA, La proposta di AGCOM di imporre prezzi diversi per i servizi offerti rispettivamente ai clienti residenziali e non residenziali, indipendentemente dalla tecnologia alla base di detti servizi, può condurre a una situazione nella quale a taluni utenti non residenziali sarebbe fatto pagare un prezzo superiore per lo stesso servizio telefonico di norma fruito dai clienti residenziali. La Commissione si appella pertanto ad AGCOM affinché nel provvedimento definitivo definisca con maggior precisione le caratteristiche salienti della locazione di linea all'ingrosso per i clienti residenziali e non residenziali, indicando quali servizi tecnologici per l'accesso telefonico appartengano a entrambe le categorie di utenti finali. A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva quadro, AGCOM deve tenere nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione”.

²⁴ “...Qualora si considerino le osservazioni della Commissione, ed in particolare quelle che evidenziano come la struttura dei prezzi dei servizi WLR dovrebbe fondarsi essenzialmente sulla tecnologia impiegata, piuttosto che sulla tipologia di clientela retail a cui è destinato il servizio, si deve, in effetti, constatare che il costo del servizio WLR per clientela non residenziale non può discostarsi in maniera significativa dal costo del corrispondente servizio rivolto alla clientela residenziale, in considerazione del fatto che le due tipologie di clientela richiedono la medesima tecnologia (POTS o ISDN) in egual misura. Alla luce di ciò, l’Autorità – data la sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alle due categorie di clientela – ritiene opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere C del servizio WLR (canoni WLR per non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR”.

Osservazioni di carattere generale sul modello di costo utilizzato

- D17. Gli OLO hanno ribadito, in via preliminare, come il costo del WLR determinato mediante l'applicazione dell'orientamento al costo non dovrebbe differire da quello presente nei contratti di servizio pubblicati da Telecom Italia in quanto quest'ultimo, secondo gli Operatori, riflette i costi effettivamente sostenuti da Telecom Italia per la fornitura del servizio alle proprie divisione *retail*.
- D18. Con specifico riferimento all'analisi dei costi del WLR proposta dall'Autorità, gli OLO ritengono, in linea di principio, che l'orientamento al costo dovrebbe implicare che:
- i) le ipotesi utilizzate per la valorizzazione dei singoli elementi rispecchino le scelte effettuate da un ipotetico operatore efficiente, ovvero considerando la migliore (e quindi meno costosa a parità di prestazioni) tecnologia disponibile sul mercato;
 - ii) i costi operativi siano efficientati, al fine di garantire che gli stessi siano rappresentativi di una fornitura efficiente del servizio.

A tal riguardo alcuni Operatori hanno proposto delle valutazioni alternative del costo del WLR basate, in riferimento a quanto preso in considerazione nello schema di provvedimento a consultazione, sull'utilizzo di tecnologie diverse, un WACC inferiore, una maggiore vita utile economica dei cespiti, inferiori costi di commercializzazione all'ingrosso. Nel seguito sono descritte brevemente le modifiche proposte.

Osservazioni di dettaglio sul modello di costo

- D19. Alcuni Operatori hanno proposto le seguenti valutazioni alternative con riferimento alla catena impiantistica WLR:
- i) **Moduli N3.** L'operatore rappresenta che le tecnologie attuali consentono di gestire tra 2.200 e 2.560 accessi per modulo N3; nel caso di siti con 860 accessi sarebbe sufficiente pertanto un solo modulo N3, con utilizzo medio rispettivamente del 39% e del 34%. I dati di targa dei moduli N3 proposti presentano una massima potenza assorbita pari a 700 W (modulo da 2.200 accessi) e 800 W (modulo da 2.560 accessi). L'utilizzo di uno di tali moduli per la gestione di 860 accessi necessita pertanto di circa 270 W; nel caso di utilizzo dei moduli N3 ipotizzati dall'Autorità nella delibera n. 284/12/CONS (900 accessi per modulo), cui corrisponde un utilizzo del modulo al 17%, propongono di considerare un utilizzo medio dei moduli superiore all'85%.
- Laddove l'Autorità ritenesse di confermare la percentuale di utilizzo del 17% propongono l'utilizzo di limitatori di potenza al 25% per i sistemi di

energia e condizionamento, condizione che meglio rispecchierebbe le scelte di un Operatore efficiente che ottimizza i propri consumi in ragione della bassa occupazione dei moduli.

- ii) **Cartolina di utente.** L'operatore rappresenta che le moderne schede utente hanno modularità minima di 32 accessi POTS, 16 BRA, 2 PRA fino ad arrivare sino a 64 accessi POTS per scheda. L'utilizzo di tali schede determina una riduzione del numero medio di piastre per centrale e, di conseguenza, del numero medio di moduli N3 necessari in ogni centrale; nel caso di utilizzo della tecnologia proposta dall'Autorità, un Operatore ritiene che il costo proposto nello schema di provvedimento sia eccessivo e non congruente con le ipotesi del modello di cui alla delibera n. 121/10/CONS. Tale Operatore ritiene che il valore che si ottiene dal modello BU-LRAIC sia pari a 0,64 Euro/mese per utenza POTS (ottenuto, a quanto pare, ipotizzando un maggiore riempimento delle schede), inclusivo del *mark-up* (4,5%) rispetto ai costi di rete e dei costi operativi (10% del CAPEX). Il rispondente ritiene altresì che tali costi aggiuntivi siano già ricompresi in altre componenti di costo del servizio WLR e pertanto non andrebbero considerati nel costo della cartolina di utente.
- iii) **MDF.** Un operatore propone di utilizzare, nel modello di costo, un permutatore che consente di gestire fino a 864 coppie (in luogo delle 250 considerate nel modello di cui alla delibera n. 284/12/CONS) con un prezzo comprensivo di installazione pari a 2.718,66 Euro. Lo spazio fisico occupato da tale configurazione (864 coppie) è pari a 0,06 mq nel caso monofronte e di 0,12 mq nel caso bifronte;
- iv) **WACC.** Viene segnalato che il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) riconosciuto a Telecom Italia è il più elevato tra i paesi c.d. Big 4 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito). Sulla base di proprie valutazioni economico-finanziarie per la stima del WACC, un rispondente ritiene che debba essere applicato a Telecom Italia un WACC pre-tax pari a 7,27%;
- v) **Ammortamento e vita media utile dei cespiti.** Con riferimento agli elementi di costo relativi al modello BU-LRAIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS, il modello dovrebbe essere corretto utilizzando nella formula di annualizzazione dell'investimento una vita più ampia in linea con l'effettiva vita economica del cespiti;
- vi) **Opex.** Secondo qualche rispondente il valore percentuale per il calcolo degli Opex non dovrebbe superare il 6%, valore utilizzato da altre Autorità europee (come quella francese) per la definizione dei propri modelli BU-LRIC degli apparati di accesso.

D20. Con riferimento alle valutazioni alternative di cui al punto precedente, Telecom Italia ha rappresentato quanto segue:

- i) il modello di calcolo del *costing* del servizio di WLR dovrebbe assicurare le dovute coerenze con il modello BU LRAIC sviluppato dall’Autorità per il calcolo del prezzo dell’ULL: questo non solo in termini metodologici ma anche in termini di parametri tecnici, coefficienti di utilizzo, ecc. Inoltre il modello BU LRAIC è un modello già di per sé ispirato a logiche e criteri di efficienza e che – in coerenza con la normativa vigente in materia per i servizi di accesso all’ingrosso – deve assicurare la copertura di tutti i costi di produzione dei servizi di accesso ovvero dei costi fissi e variabili, congiunti e comuni. Il modello di *costing* deve pertanto rappresentare i costi efficienti del servizio WLR limitatamente al sottoinsieme delle centrali non aperte all’ULL, per evidenti ragioni regolamentari relative in particolare alla disponibilità di tale servizio nelle sole centrali chiuse all’ULL;
- ii) le osservazioni degli operatori sono ritenute non coerenti con quanto rappresentato al punto precedente. Infatti tali osservazioni sono tutte ispirate da una logica di costo marginale, ossia a copertura dei soli costi diretti variabili, che non assicurerebbe alcuna copertura dei costi fissi, congiunti e comuni sostenuti per la fornitura del servizio WLR nelle centrali non aperte all’ULL. Telecom Italia ritiene che l’approccio suggerito dagli OLO per la valutazione del servizio WLR palesi le seguenti criticità regolamentari:
 - a) è incoerente con i criteri, le logiche e la metodologia a costo LRAIC approvata dall’Autorità per la valorizzazione dei servizi di accesso all’ingrosso e nello specifico per il servizio di ULL - ovvero a copertura di tutti i costi efficienti fissi, variabili, comuni e congiunti – al contrario della metodologia a costi marginali proposta dagli altri Operatori per le sole risorse necessarie a completare la catena produttiva per il WLR (MDF, modulo N3 e cartolina d’utente);
 - b) è discriminatorio in quanto lascerebbe in capo solo a Telecom Italia l’onere della copertura dei costi fissi, comuni e congiunti, presenti nelle centrali WLR;
- iii) con riferimento alle tecnologie dei moduli N3 indicate dagli OLO, Telecom Italia rileva che queste non sono né utilizzate né rese disponibili da Telecom Italia. I moduli N3, MDF e le cartoline utente utilizzati e resi disponibili da Telecom Italia sono coerenti con quanto presente nel modello BU LRAIC dell’Autorità in termini di dimensionamento, modularità e prezzi. Telecom Italia ritiene pertanto non coerente, e nei fatti non realistico, fare riferimento ad eventuali nuove tecnologie e modularità non considerate nelle valutazioni dell’Autorità e tanto meno messe in esercizio soprattutto, tra l’altro, in centrali più piccole come quelle non aperte all’ULL;
- iv) in merito alla cartolina di utente, Telecom Italia rappresenta che i costi unitari mensili indicati dagli Operatori (0,64 Euro/mese per utenza POTS) sembrerebbero afferire alle sole componenti di capitale: si tratta cioè dei soli costi di acquisto della scheda d’utente (riempita mediamente all’85%) su cui

è attestato il doppino, riportati a valore mensile in base alla formula dell'*annuity*: non includerebbero quindi le altre componenti di costo previste dal modello LRAIC (*markup* del 4,5% del capex e 10% annuo per copertura dei costi operativi²⁵). Tali costi, a differenza di quanto sostenuto dall'OLO, non sono pertanto ricompresi in alcuna altra funzionalità di rete, essendo specifici della sola cartolina utente.

Altre osservazioni sui costi WLR

- D21. Telecom Italia ha richiamato che le centrali in cui gli OLO hanno scelto di investire in ULL sono quelle più grandi (con diverse migliaia di clienti serviti) tali da poter garantire il ritorno dei loro investimenti. A tal riguardo la Società ritiene che ad oggi può ritenersi pressoché raggiunta la “soglia di saturazione” del servizio ULL (ovvero difficilmente si andrà ad investire nelle altre centrali), per cui gli Operatori avrebbero di fatto operato una segmentazione del territorio nazionale dividendolo in aree dove la densità di popolazione assicura il ritorno degli investimenti in ULL e co-locazione, ed aree dove invece la densità abitativa non è tale da rendere conveniente il ricorso ai servizi di accesso disaggregato. In particolare, le aree dove gli OLO acquistano WLR sono quelle caratterizzate da un livello di economie di scala, densità e di scopo molto basso, tale da rendere più conveniente un modello competitivo basato sulla rivendita dei servizi rispetto a quello basato sulle infrastrutture. Questa divisione del territorio in aree rende inutilizzabile per le valutazioni di *cost orientation* del servizio WLR qualsiasi riferimento al valore di trasferimento interno del servizio di accesso di fonia in aree ULL pubblicato nei contratti di servizio. Tale valore, infatti, rispecchia il livello delle economie di scala, densità e scopo raggiunto dagli OLO nelle aree ULL, che, viceversa, non può essere assimilato a quello delle aree dove invece è disponibile il servizio WLR.
- D22. Telecom Italia non concorda con l'ipotesi dell'Autorità di non includere una componente di costo del servizio WLR rappresentata dai costi di commercializzazione *wholesale* del servizio stesso, componente viceversa riconosciuta dalla delibera n. 731/09/CONS nell'ambito delle condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi. Secondo Telecom Italia la mancata considerazione dei costi di commercializzazione comporta l'esclusione di una voce di costo presente nella catena produttiva del servizio WLR che non troverebbe alcun recupero da parte della Società.

²⁵ Nei fogli di lavoro del modello BU LRAIC allegato alla delibera n. 121/10/CONS è specificato un ricarico corrispondente ad un *markup* del 4,5% del costo unitario della scheda (“1% for Planning, 2% for Spares (Line cards only), 1.5% for “star services” software (telephony line cards only)”) e dei costi di manutenzione ordinaria pari al 10% del costo unitario.

- D23. Telecom Italia ritiene che i costi di co-locazione siano stati sottostimati dall'Autorità in quanto non sarebbero tenuti in conto l'aumento del costo medio dell'energia elettrica rilevato nel 2012, l'introduzione dell'IMU e l'aumento dell'indice ISTAT (moltiplicatore annuale dei canoni locativi).
- D24. Un operatore ritiene che i costi non ricorrenti non dovrebbero essere inclusi in quanto gli OLO già sostengono in fase di attivazione un contributo aggiuntivo di *set-up*, volto a remunerare Telecom Italia per l'implementazione del servizio WLR.
- D25. Alcuni Operatori hanno richiamato che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi di colocazione prevede che *“lo spazio corrispondente a ciascun modulo è comprensivo anche degli spazi per impianti tecnologici (pro quota Operatore), degli spazi di manovra all'interno della sala, degli spazi necessari per il passaggio del personale degli altri Operatori nel caso di presenza contemporanea, dello spazio occupato dal permutatore/ripartitore/telaio di terminazione fibra (TTF) di confine (modulo assegnato ad Operatore), dello spazio dedicato ad ospitare un telaio tipo N3 di dimensioni 600x300x2.200 mm (l x p x h) installato dall'Operatore nonché degli spazi necessari a garantire l'accesso alle sale. La superficie da imputare a ciascun modulo standard è pari a 2,1 m²[...]”*. Gli Operatori ritengono quindi che il costo dello spazio del permutatore sia già incluso nel costo dello spazio relativo ai moduli N3. Gli Operatori hanno pertanto chiesto all'Autorità di verificare che il costo dello spazio occupato dai permutatori non sia stato conteggiato due volte, ovvero sia nel calcolo del costo dello spazio occupato dai 5,74 Moduli N3 per centrale WLR sia nel calcolo dello spazio occupato dall'MDF.

Valorizzazione del canone POTS WLR svolta da un OLO e da Telecom Italia

- D26. Un OLO ha svolto una valutazione alternativa del canone WLR considerando diverse ipotesi di efficientamento del modello basate sull'utilizzo delle tecnologie riportate al punto D19. In particolare l'Operatore ha considerato i seguenti efficientamenti:
- i) **Costi ricorrenti** (spazi, alimentazione e condizionamento) pari a circa 1 Euro nello schema di provvedimento:
 - a) Ipotesi di utilizzo di sistemi di energia e condizionamento con limitatori al 50% e due soli moduli N3 per sito WLR (imponendo pertanto come vincolo un maggiore utilizzo medio dei moduli, ovvero intorno al 50%): 0,40 Euro/mese;
 - b) Ipotesi di utilizzo di sistemi di energia e condizionamento con limitatori al 50% ed un solo modulo N3 per sito WLR con capacità di 2.200 accessi: 0,20 Euro/mese;
 - ii) **Costi non ricorrenti**, pari a circa 0,35 Euro nello schema di provvedimento:

- a) Ipotesi di utilizzo di due Moduli N3 per sito WLR: 0,16 Euro/mese;
- b) Ipotesi di utilizzo dei valori di costo risultanti dall'analisi dell'OLO su 20 nuovi siti installati nel 2010 (con una media di 3,5 moduli per sito e 1.900 linee per modulo): 0,09 Euro/mese;
- iii) **Utilizzo del permutatore**, pari a circa 0,32 Euro nello schema di provvedimento:
 - a) Ipotesi di utilizzo con un fattore di riempimento del 95% ed opex valutati come il 6% dei capex: 0,23 Euro/mese;
 - b) Ipotesi di utilizzo con un fattore di riempimento superiore al 95%, opex valutati come il 6% dei capex, spazio occupato dal permutatore incluso nei 2,1 mq del modulo N3 e dati di costo del permutatore forniti dall'OLO sulla base della propria esperienza: 0,04 Euro/mese;
- iv) **Cartolina d'utente per linea POTS**, pari a circa 0,95 Euro nello schema di provvedimento. Da un'analisi basata su modelli di costo sviluppati dall'Autorità francese e dai dati in possesso dell'OLO il rispondente ritiene che il costo debba essere pari a 0,30 Euro/mese.

Sulla base delle diverse ipotesi riportate, l'Operatore ritiene che il costo mensile sottostante il WLR per linee POTS dovrebbe essere compreso tra un valore minimo di 9,91 Euro/mese ed un valore massimo di 10,37 Euro/mese.

D27. Telecom Italia, con riferimento alle proprie osservazioni riportate ai punti D22 e D23, ha svolto una rivalutazione del costo del servizio WLR che tiene in considerazione i costi di commercializzazione e gli adeguamenti dei costi per energia e condizionamento, ottenendo un valore pari a 13,01 Euro/mese. In particolare la Società ha rappresentato che:

- i) l'Autorità non avrebbe considerato la componente di costo del servizio WLR rappresentata dai costi di commercializzazione o gestione "interna/esterna" del servizio stesso. Tali costi sono definiti dalla delibera n. 731/09/CONS²⁶ nell'ambito delle condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi, come componente di costo comune a tutti i servizi *wholesale* di Telecom Italia (regolati e non regolati) venduti agli operatori e trasferiti internamente da Open Access verso le divisioni interne della Società. Il recupero di tali costi avviene attraverso l'applicazione di un *mark-up* medio, uguale per tutti i servizi *wholesale*, valutato nell'ordine del 6,52% come riportato al punto 277 della delibera n. 578/10/CONS;
- ii) i costi di co-locazione sono stati sottostimati dall'Autorità in quanto le valutazioni sono basate sui valori di Offerta di Riferimento posti in

²⁶ Cfr. art. 67, commi 5, 10 e 11.

consultazione con la delibera n. 19/12/CONS, che, ad avviso di Telecom Italia, non rappresenterebbero i costi effettivamente sostenuti dalla Società per l'acquisto di energia elettrica e per gli spazi per i motivi di seguito elencati. In primo luogo la stima del costo medio dell'energia elettrica per il 2012, che tiene conto dei primi 4 mesi già consuntivati, è pari a 0,166 Euro/kWh e, quindi, sensibilmente superiore al valore di 0,1422 Euro/kWh che l'Autorità ha posto in consultazione. In secondo luogo l'introduzione dell'IMU e l'aumento dell'indice ISTAT (moltiplicatore annuale dei canoni locativi), determinano un aumento del costo annuo per gli spazi stimabile in circa il 2,5-3% rispetto al canone annuo previsto nell'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione.

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ SUI COSTI WLR IN ESITO A QUANTO EMERSO NEL CORSO DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 284/12/CONS

D28. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D17 in merito all'utilizzo del valore di *transfer charge* riportato nel contratto di servizio, l'Autorità richiama quanto già ampiamente rappresentato al punto 39 sulle differenze esistenti tra il suddetto *transfer charge* ed il costo sottostante il servizio WLR.

D29. Si fa riferimento all'osservazione di cui al punto D18 in cui si richiede a) che le ipotesi per la valorizzazione dei singoli elementi della catena impiantistica WLR rispecchino le scelte effettuate da un ipotetico operatore efficiente, considerando la migliore (e quindi meno costosa a parità di prestazioni) tecnologia disponibile sul mercato; b) che i costi operativi siano efficientati, al fine di garantire che gli stessi siano rappresentativi di una fornitura efficiente del servizio. Si richiama a tale proposito che l'Autorità, in linea con le previsioni (punto 301) di cui alla delibera n. 578/10/CONS che hanno poi consentito una revisione del canone WLR 2012, ha inteso effettuare una rivalutazione di quest'ultimo sulla base dell'orientamento al costo. In altri termini l'Autorità non ha previsto, nell'ambito della clausola di salvaguardia menzionata (punto 301), alcuna previsione in merito al passaggio ad un modello basato su tecnologie e operatività che riflettano la scelta di "un ipotetico operatore efficiente". L'Autorità ha, con la valutazione proposta, inteso determinare, con tutte le approssimazioni che una stima del genere consente, un valore che rifletta i costi oggi sostenuti da Telecom Italia per fornire il servizio WLR. A tal fine l'Autorità ha ritenuto congruo e ragionevole utilizzare, in ottica di massima trasparenza, per alcune componenti di costo i dati riportati nel modello BULRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS (che avevano già subito il vaglio di una consultazione nazionale), cosa da non confondere (come qualche operatore ha fatto) con il passaggio ad un modello WLR BULARIC. L'Autorità ritiene che l'approccio adottato possa garantire la massima trasparenza sulle ipotesi adottate per il calcolo

oltre che una coerenza con i modelli di costo adottati in mercati contigui a quello presente. Per tale ragione l'Autorità non ritiene di poter recepire le ipotesi (di cui al punto D19) di sostituzione delle attuali tecnologie (cartolina d'utente, MDF, moduli N3) con altre ipoteticamente più efficienti ma che comunque attengono ad un modello teorico, non oggi in campo. Ciò infatti non consentirebbe a Telecom Italia il recupero degli attuali costi sottostanti la fornitura del servizio in questione. Parimenti l'Autorità non ritiene che il procedimento in oggetto debba occuparsi di una revisione del WACC, quest'ultimo oggetto dei successivi procedimenti di analisi di mercato. D'altra parte una rivalutazione dello stesso solo ai fini del servizio WLR determinerebbe una discriminazione nei confronti di altri servizi afferenti allo stesso mercato dell'accesso.

D30. Con riferimento ad alcune ipotesi di calcolo riportate al punto D19, fermo restando che l'Autorità ritiene che il modello di riferimento per il calcolo dei costi sottostanti il servizio WLR debba essere rappresentativo della attuale rete (e dei relativi costi) di Telecom Italia²⁷, la stessa ritiene che alcune correzioni volte ad una più puntuale valutazione dei costi dell'*incumbent* possano essere prese in considerazione, con particolare riferimento ai consumi di energia. A tale proposito si ritiene di poter accogliere l'osservazione di un operatore in merito al fatto che il basso fattore medio di utilizzo dei moduli N3 nelle centrali dove è disponibile il WLR (17%) comporti un minor consumo medio di energia. Per tale ragione una migliore stima dell'effettivo consumo può essere ottenuto considerando un'energia media assorbita proporzionale al riempimento medio del modulo, ossia al 17% del valore di picco (1 kW). Ne deriva, una volta inclusi i costi relativi alla locazione, alla *security* ed alla *facility*, un valore dei costi ricorrenti di collocazione pari a circa 0,49 Euro/mese.

D31. Si fa riferimento al commento di Telecom Italia, punto D22, sulla mancata inclusione dei costi di commercializzazione. Si richiama, in proposito, l'art. 67 (Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni), commi 5, 10 e 11, della delibera n. 731/09/CONS:

- i) Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni;
- ii) I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato

²⁷ Tale approccio appare coerente con la metodologia *Scorched Node* utilizzata nel modello BU-LRAIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS.

relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di “gestione interna”) per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.

- iii) Il recupero dei costi di “gestione operatori” e di quelli di “gestione interna” avviene attraverso l’applicazione di un *mark-up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di “gestione operatori” e di “gestione interna” ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark-up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.

A tal riguardo, nella delibera n. 578/10/CONS, al punto 277, è riportato che “... *in merito ai costi commerciali, l’Autorità ribadisce di non aver utilizzato i costi sostenuti dalla divisione wholesale di Telecom Italia, né di averli stimati sulla base dell’Offerta di Riferimento della medesima società, ma di aver stimato il solo valore del mark-up percentuale (da applicare al costo del servizio, come sancito dalla delibera n. 731/09/CONS), in linea con quanto fatto in precedenti valutazioni dei costi commerciali di Telecom Italia, in cui questi ultimi erano stati stimati, sulla base del principio dell’orientamento al costo, nel 7% dei costi del servizio. Si aggiunge che, per effetto delle modifiche fatte a valle della consultazione pubblica, l’Autorità ha ulteriormente efficientato la propria stima dei costi di commercializzazione al 2012, portandola ad un valore pari al 6,52%*”.


D32. Da quanto richiamato risulta che il *mark-up* previsto dalla delibera n. 731/09/CONS è finalizzato alla copertura dei costi di commercializzazione dei servizi all’ingrosso (regolamentati e non) forniti agli OLO. Tale principio si pone alla base del quadro regolamentare vigente in materia di separazione contabile e relativi *transfer charge*: ciascun servizio a valle è infatti tenuto alla remunerazione completa del costo dei servizi acquistati a monte ed inoltre – per un corretto orientamento al costo – lo stesso servizio deve includere i propri costi specifici di realizzazione (costi diretti e indiretti), nonché la remunerazione delle attività di commercializzazione (sia essa interna sia esterna). L’Autorità ritiene pertanto, in esito all’approfondimento svolto del quadro regolamentare vigente, di accogliere l’osservazione di Telecom Italia in merito alla necessità di includere i costi di commercializzazione specifici del WLR. L’Autorità ritiene, in coerenza con l’approccio di *cost orientation* utilizzato nel corso del presente procedimento, di valutare i costi di commercializzazione WLR in analogia a quanto previsto per altri servizi di accesso (ad esempio ULL). Tanto premesso si ritiene applicabile un costo di commercializzazione per linea WLR approssimativamente pari, in valore assoluto, a quello previsto per il servizio di *unbundling*.

D33. Relativamente ai costi non ricorrenti di collocazione (punto D24) l’Autorità intende chiarire che gli stessi non sono inclusi nel contributo aggiuntivo di *set-up*, il quale remunera Telecom Italia esclusivamente per le attività di realizzazione del servizio

WLR. Si richiama a tal riguardo il punto 222 dell'allegato A alla delibera n. 33/06/CONS nel quale è specificato che i costi di *set-up* sono relativi a “... i costi fissi legati alla costruzione dei database e degli altri strumenti necessari per gestire gli ordini provenienti dagli operatori alternativi (*set-up del servizio*)”. In merito all'osservazione su una possibile doppia remunerazione degli spazi del permutatore (punto D25) si chiarisce che nelle valutazioni svolte si fa riferimento a due occupazioni distinte:

- i) spazio occupato dalla porzione di permutatore “orizzontale” lato centrale WLR, non compreso né nel costo dell'ULL né nel costo per raccordo di centrale e allestimento sito ovvero cartolina utente. Tale componente di spazio è valutata sulla base delle ipotesi di dimensionamento di cui alla delibera n. 121/10/CONS (3 mq per MDF fino a 250 coppie). Lo spazio occupato complessivamente è funzione del numero medio di MDF presenti nelle centrali non aperte all'ULL (considerando il numero medio di coppie attestate in centrale ed un fattore di riempimento dell'85%);
- ii) spazio occupato dalla porzione di centrale locale di accesso (la c.d. componente di SL Accesso) per la funzionalità di “attacco utente”.

I due spazi si riferiscono pertanto a funzionalità di centrale diverse che non possono essere ricomprese l'una nell'altra (si veda a tal riguardo la figura seguente). Il permutatore cui l'Autorità fa riferimento è relativo alla voce di costo i) mentre quello indicato nell'osservazione dell'OLO attiene alla voce di costo ii). L'Autorità ha calcolato il costo i) sulla base dei dati del modello BULRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS includendo tale importo tra i costi non ricorrenti del servizio WLR. Per la voce di costo ii) non è prevista una remunerazione specifica in quanto, coerentemente con quanto osservato dal rispondente, è inclusa nel costo degli spazi relativi alla fornitura dei moduli N3. Alla luce di quanto rappresentato si ritiene di confermare, in merito agli spazi occupati dal permutatore, l'orientamento ed i valori riportati nello schema di provvedimento.



- D34. Con riferimento a quanto rappresentato al punto D19 in merito ai costi della cartolina di utente si rappresenta che il valore di 0,64 Euro/mese riportato da un rispondente appare essere stato ottenuto considerando un riempimento delle piastre del 100% e con annualizzazione di tipo “*Straight Line*” ed al netto dei costi di manutenzione correttiva. A tal riguardo l’Autorità non ritiene di accogliere quanto proposto dal rispondente per le ragioni di cui al punto D29. Infatti, in primo luogo un fattore di riempimento del 100% è ipotizzabile solo in via teorica ma non corrisponde alle normali condizioni di fornitura. Parimenti, con riferimento al criterio di annualizzazione ed ai costi di manutenzione correttiva, si ritiene di confermare l’approccio utilizzato dall’Autorità con delibera n. 121/10/CONS in esito ad una consultazione con il mercato, in ottica di massima trasparenza e coerenza tra i vari mercati dell’accesso. L’Autorità ritiene pertanto di confermare l’orientamento posto a consultazione pubblica prevedendo, alla luce di alcune puntualizzazioni nel calcolo effettuato, un costo di 0,91 Euro/mese per la cartolina POTS. Con riferimento alla cartolina ISDN BRA l’Autorità ha rilevato, anche alla luce delle osservazioni ricevute, che nello schema di provvedimento la stessa era stata calcolata secondo una metodologia di ammortamento (*Straight Line*) non coerente con quella adottata nel caso POTS (*Tilted Annuity*). L’Autorità, coerentemente con quanto rappresentato al punto 59 della delibera n. 578/10/CONS²⁸, ha ritenuto pertanto opportuno, per ragioni di coerenza tra il calcolo per linee POTS e ISDN, procedere ad una rivalutazione del costo, sulla base della metodologia *Tilted Annuity* della cartolina ISDN BRA, pari a 3,46 Euro/mese.
- D35. In conclusione l’Autorità, accogliendo i rilievi degli Operatori in merito al considerare un valore di assorbimento dell’energia (e condizionamento) proporzionale all’utilizzo medio dei moduli N3 (17%) ed al riconoscimento di un *mark-up* per i costi di commercializzazione, ritiene che i costi sottostanti la fornitura del servizio WLR siano complessivamente pari a 11,70 Euro/mese per linea POTS e 14,34 per linea ISDN BRA.

8. MODIFICA DELLA DELIBERA N. 578/10/CONS IN RELAZIONE AL VALORE DEL CANONE WLR 2012

Richiamo delle conclusioni preliminari di cui alla delibera n. 284/12/CONS

41. Si richiama che, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al punto 301 della delibera n. 578/10/CONS, concretizzatesi in una contrazione del mercato WLR ed in

²⁸ Delibera n. 578/10/CONS, punto 59: “L’Autorità ritiene che la metodologia da adottare per la determinazione dei costi prospettici dei servizi in oggetto sia la *Tilted Annuity*, in quanto rappresenta la metodologia più indicata a dare i corretti segnali di *make or buy* nel contesto competitivo del mercato dell’accesso alla rete fissa”.

una quota di mercato OLO inferiore al 20% (tale ultimo dato indica una condizione di scarsa competitività nelle aree non ULL le quali si trovano escluse dai benefici della di un assetto concorrenziale), l’Autorità aveva ritenuto opportuno adottare, nell’ambito della delibera n. 284/12/CONS, in attuazione del succitato punto 301, un intervento correttivo finalizzato ad allineare per il 2012 il canone WLR ai costi sottostanti. Tale intervento avrebbe consentito, tra le altre cose, di riportare il margine tra prezzi *retail* di Telecom Italia e costi OLO a valori adeguati ad un corretto assetto competitivo sul mercato dell’accesso.

42. L’Autorità aveva in tale sede ritenuto, infatti, che l’applicazione per il 2012 del vincolo di *cap* previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per i canoni WLR potesse comportare il rischio di distorsione della concorrenza nei mercati dell’accesso. Per tale ragione l’Autorità aveva ritenuto necessario, in linea con l’impegno assunto al punto 301 della delibera n. 578/10/CONS, definire i prezzi dei canoni WLR in tecnologia POTS e ISDN secondo il criterio dell’orientamento al costo. L’Autorità ritiene che i suddetti prezzi siano validi indipendentemente dalla tipologia di clientela, in linea con le indicazioni riportate al punto 302²⁹ e 303 della delibera n. 578/10/CONS, in cui è riportato che *“l’Autorità – data la sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alle due categorie di clientela – ritiene opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere C del servizio WLR (canoni WLR per non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR residenziale risultante dal modello per il medesimo anno”*.
43. L’Autorità aveva evidenziato che il valore del canone WLR ottenuto con valutazioni inerenti la catena impiantistica posiziona quest’ultimo ad un *minus* dell’ordine del 13% rispetto al canone POTS residenziale, in ciò confermando che l’iniziale *minus* del 12% forniva un valore del canone WLR coerente con i costi della catena impiantistica sottostante.
44. Tanto premesso, l’Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare la tabella 4 dell’Offerta di Riferimento WLR per il 2012 prevedendo:
- i) per l’accesso POTS un canone mensile pari a 11,90 Euro, per clientela residenziale e non residenziale;
 - ii) per l’accesso ISDN BRA bidirezionale / unidirezionale uscente un canone mensile pari a 13,35 Euro, per clientela residenziale e non residenziale.

Le osservazioni degli Operatori

²⁹ In cui la Commissione ha rilevato che *“la determinazione dei prezzi dei servizi WLR dovrebbe derivare dalla particolare tecnologia impiegata, piuttosto che dalla tipologia di clientela servita”*.

D36. Gli Operatori alternativi condividono in linea generale la decisione dell'Autorità, di cui alla delibera n. 284/12/CONS, di procedere ad una revisione dei canoni WLR per il 2012.

D37. Telecom Italia ritiene che l'analisi dei dati di mercato non evidenzia problemi competitivi nello sviluppo degli accessi WLR e pertanto non vi sia necessità di una modifica dei canoni WLR con un anticipo di 7 mesi rispetto alla scadenza naturale del *network cap*. Inoltre la proposta di riduzione del canone WLR per il 2012 modificherebbe il rapporto tra canone WLR e canone ULL stabilito dalla delibera n. 578/10/CONS, in favore del primo, riducendo così l'incentivo per gli Operatori alternativi ad estendere la copertura ULL.

Le valutazioni finali dell'Autorità in esito al presente procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 284/12/CONS

D38. Prima di procedere l'Autorità rileva una certa contraddizione con riferimento a quanto osservato da Telecom Italia al punto D37. Se da una parte Telecom Italia appare constatare (punto D21) che gli operatori hanno ormai raggiunto il limite delle economie di scala tale da non rendere economicamente conveniente aprire altri siti ULL, al punto precedente ritiene che debba essere mantenuto un prezzo elevato del WLR al fine di incentivare gli OLO ad estendere la copertura ULL. L'Autorità ritiene che delle due ipotesi ne debba essere considerata una. L'analisi svolta nel corso del presente procedimento appare, viceversa, indicare una sofferenza del mercato accentuata proprio dal fatto che le ridotte economie di scala ottenibili in centrali WLR rendono difficile la migrazione tecnologica all'ULL. Ed è proprio questa la ragione per cui l'Autorità in questa sede ritiene congruo un passaggio all'orientamento al costo. In conclusione, in considerazione del fatto che gli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione pubblica confermano l'analisi del quadro competitivo rappresentato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ritiene di confermare il proprio orientamento in merito alla necessità di un intervento correttivo finalizzato ad allineare per il 2012 il canone WLR ai costi sottostanti.

D39. Con riferimento alla specifica valutazione del canone WLR sulla base dei costi, L'Autorità ha viceversa ritenuto ragionevoli alcune osservazioni degli operatori in merito ai modelli sottostanti (punto D35). Ciò ha condotto, nel complesso, ad una modifica dei valori posti a consultazione pubblica come segue:

- i) Costi ricorrenti di collocazione pari a 0,49 Euro/mese invece di 1 Euro/mese circa (in virtù della riduzione dal 50% al 17% dell'assorbimento di potenza);
- ii) Riconoscimento dei costi di commercializzazione del servizio WLR;
- iii) Revisione del costo della cartolina ISDN BRA, pari a 3,46 Euro/mese invece di 2,40 Euro/mese, in ragione dell'adeguamento della metodologia di ammortamento a quanto previsto nel caso POTS.

A seguito delle rivalutazioni svolte sui costi sottostanti il servizio WLR, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare la tabella 4 dell'Offerta di Riferimento WLR per il 2012 prevedendo:

- i) per l'accesso POTS un canone mensile pari a 11,70 Euro, per clientela residenziale e non residenziale;
- ii) per l'accesso ISDN BRA bidirezionale / unidirezionale uscente un canone mensile pari a 14,34 Euro, per clientela residenziale e non residenziale.


Le tabelle seguenti pongono a confronto i costi sottostanti la fornitura del servizio WLR come proposti a consultazione pubblica con delibera n. 284/12/CONS e come rivalutati alla luce delle risultanze istruttorie emerse in tale sede.

Catena produttiva WLR POTS (€/mese per accesso)	Prezzo proposto a consultazione pubblica con delibera n. 284/12/CONS	Rivalutazione in esito alla consultazione pubblica ex delibera n. 284/12/CONS
1 Coppia rame	9,28	9,28
Cartolina	0,95	0,91
Permutatore lato centrale	0,32	0,32
Colocazione	1,00	0,49
Raccordo interno	0,35	0,30
Totale costi incluso canone ULL (al netto dei costi di gestione interna/esterna)	11,90	11,30
Costi di commercializzazione interna/esterna (3,5%)	-	0,40
Totale compresa gestione interna/esterna	11,90	11,70

Catena produttiva WLR ISDN BRA (€/mese per accesso)	Prezzo proposto a consultazione pubblica con delibera n. 284/12/CONS	Rivalutazione in esito alla consultazione pubblica ex delibera n. 284/12/CONS
1 Coppia rame	9,28	9,28
Cartolina	2,40	3,46
Permutatore lato centrale	0,32	0,32
Colocazione	1,00	0,49
Raccordo interno	0,35	0,30
Totale costi incluso canone ULL (al netto dei costi di gestione interna/esterna)	13,35	13,85
Costi di commercializzazione interna/esterna (3,5%)	-	0,49
Totale compresa gestione interna/esterna	13,35	14,34

La figura seguente mostra come, nell'ipotesi di decorrenza di cui alla delibera n. 284/12/CONS, la differenza percentuale tra canone di accesso *retail* POTS e canone

WLR POTS vada a modificarsi conseguentemente alla presente proposta di rivalutazione del canone WLR:



Si osserva che il *minus* si porta ad un valore pari a 14,9% rispetto al 6,3% che deriva dall'applicazione del valore a *network cap*, pari a 12,88 Euro/mese.

9. VALUTAZIONI SUGLI ALTRI SERVIZI INCLUSI NEI PANIERI WLR A NETWORK CAP

La proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 284/12/CONS

45. L'Autorità aveva rilevato che i canoni WLR sono inclusi in panieri contenenti altri servizi (panieri A e C). Ne segue che l'eventuale revisione del canone WLR, modificando il peso dei servizi nei relativi panieri, richiederebbe una rimodulazione al rialzo degli stessi, laddove si ritenesse che debba ancora essere rispettato il vincolo generale di *cap*.

Atteso che si propone una sostanziale riduzione del canone WLR e che il rispetto del *network cap* 2012 comporterebbe uno sproporzionato aumento dei restanti servizi dei suddetti panieri, si è ritenuto opportuno superare per tutti i servizi dei panieri A e C il meccanismo di *network cap*. In particolare l'Autorità aveva proposto, oltre alla modifica dei canoni WLR per il 2012, che per i restanti servizi dei panieri A e C siano applicati i valori 2012 come proposti in approvazione con delibera n. 160/11/CIR. Tali valori sono assunti come un ragionevole riferimento di prezzo, alla

luce dell'Offerta di Riferimento proposta di Telecom Italia per il 2012 e considerato che il mercato non ha sollevato particolari obiezioni.

Analoga valutazione è applicabile, a maggior ragione, per i servizi WLR inclusi nei panieri B e D (contributi) in quanto non impattati dalla rivalutazione del canone WLR. Per gli stessi si ritiene applicabile, per il 2012, quanto proposto in approvazione con delibera n. 160/11/CIR.

Le osservazioni degli Operatori alla proposta dell'Autorità

- D40. Gli Operatori in generale richiamano le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 160/11/CIR in merito ai prezzi dei servizi a *network cap*. Con specifico riferimento al presente procedimento gli Operatori condividono la proposta di non prevedere modifiche per i restanti servizi dei panieri A e C e per i servizi inclusi nei panieri B e D in conseguenza della revisione dei canoni WLR.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D41. Alla luce della sostanziale condivisione da parte degli Operatori di quanto proposto in merito agli altri servizi inclusi nei panieri WLR a *network cap*, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento. Pertanto l'Autorità ritiene che ai restanti servizi dei panieri A e C ed ai servizi dei panieri B e D siano applicati i valori 2012 proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento WLR.

10. VALUTAZIONI SUGLI ASPETTI PROCEDURALI

La proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 284/12/CONS

46. In sede di adozione della delibera n. 284/12/CONS l'Autorità aveva ritenuto opportuno evidenziare gli aspetti procedurali della misura proposta.

Per quanto premesso l'Autorità, con delibera n. 160/11/CIR, aveva espresso l'orientamento di approvare i prezzi proposti da Telecom Italia per i canoni WLR. Solo nell'ambito del procedimento istruttorio, alla luce delle succitate evidenze, l'Autorità ha maturato la convinzione di rivedere tale posizione.

Quanto proposto in merito alla revisione del canone WLR rappresenta una modifica (quindi né una rimozione né un nuovo obbligo), per il solo 2012, di un *remedy* inerente il controllo di prezzo dei servizi a canone imposto con delibera n. 578/10/CONS.

Nello specifico quello che si propone è di rivedere, per i canoni WLR, il meccanismo di controllo di prezzo per il solo 2012 passando dal *network cap* (rivelatosi inadeguato per tale anno) all'orientamento al costo.

L'Autorità aveva pertanto ritenuto opportuno che detta misura fosse attuata attraverso una modifica della delibera n. 578/10/CONS. Tale modifica doveva essere posta a consultazione nazionale. Quest'ultima era ritenuta necessaria, oltre che per il fatto che si va a modificare un *remedy* definito nella succitata delibera, per le ragioni seguenti:

- a. si modifica significativamente l'orientamento di cui alla delibera n. 160/11/CIR;
- b. la misura della rivalutazione del canone al costo è soggetta a numerose ipotesi tecniche e contabili, sulle quali è opportuno sentire il mercato.

A tale ultimo proposito si richiama che l'articolo 7 della Direttiva Quadro prevede, in caso di modifica di un *remedy*, una notifica del provvedimento alla Commissione Europea (provvedimento che viene altresì reso accessibile alle altre NRA). La Commissione e le altre NRA possono inviare commenti entro un mese.

Le osservazioni degli Operatori

- D42. In merito agli aspetti procedurali non sono emersi ulteriori elementi rispetto a quanto rappresentato dagli Operatori nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 160/11/CIR. In particolare un Operatore ritiene che non sia necessaria una notifica da parte dell'Autorità alla Commissione Europea, se non a titolo meramente informativo, atteso che l'eventualità di una correzione delle modalità di valorizzazione del *costing* del servizio WLR era già previsto dalla delibera n. 578/10/CONS.
- D43. Telecom Italia ha ribadito che a proprio avviso i rimedi individuati ed imposti con le delibere nn. 731/09/CONS e 578/10/CONS non possano essere modificati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento WLR. Viceversa una loro revisione è possibile solo nell'ambito di un procedimento di analisi del mercato.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D44. L'Autorità ritiene che gli elementi emersi nella consultazione pubblica, nel non addurre elementi innovativi, non inducano a modificare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 284/12/CONS. Pertanto si ritiene necessaria una notifica del provvedimento alla Commissione Europea

(provvedimento che viene altresì reso accessibile alle altre NRA). La Commissione e le altre NRA possono inviare commenti entro un mese.

11. DECORRENZA DELLE MODICHE SUL CANONE WLR

La proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 284/12/CONS

47. L'Autorità, atteso che la decisione in oggetto è stata adottata il 15 maggio 2012, aveva ritenuto che le condizioni economiche, così modificate, dovessero decorrere a far data dal 1° giugno 2012. Trattandosi infatti di un intervento finalizzato a ristabilire condizioni di adeguata competizione nel mercato si era ritenuto che lo stesso dovesse entrare in vigore solo a decorrere dalla data di pubblicizzazione della misura proposta, al fine di garantire le necessarie certezze a tutto il mercato.

Le osservazioni degli Operatori

D45. Gli Operatori alternativi non condividono la proposta dell'Autorità secondo la quale le nuove condizioni economiche per il WLR dovrebbero decorrere dal 1° giugno 2012. A tal riguardo gli stessi Operatori hanno proposto che le previste modifiche decorrano dal 1° gennaio 2012, ritenendo che un posticipo dell'applicazione del principio dell'orientamento al costo aggraverebbe ulteriormente le condizioni competitive del mercato ed indebolirebbe l'azione di ripristino di condizioni di concorrenza sostenibile che l'Autorità intende perseguire.

D46. Ad avviso di Telecom Italia non sussistono problemi competitivi nelle aree non aperte all'ULL legati all'aumento del canone WLR ed alla riduzione dei margini con il corrispondente canone POTS residenziale. Pertanto Telecom Italia, non ritenendo giustificata una modifica del canone WLR prima dello scadere del *network cap*, ritiene che il canone mensile WLR dovrebbe essere fissato a partire dal 1° gennaio 2012 nel rispetto dei vincoli di *cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D47. Si richiama che al termine dell'istruttoria che ha condotto all'avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 284/12/CONS le posizioni del mercato erano così disposte:

- Telecom non riteneva legittimo un intervento regolamentare di modifica del *network cap* ed, a maggior ragione, una valenza retroattiva dell'intervento;
- due OLO richiedevano un intervento di modifica del *network cap* e l'applicazione retroattiva al 1° gennaio del nuovo valore, *cost oriented*, sulla base della considerazione che il procedimento riguardava l'approvazione

dell'offerta di riferimento e che da prassi i prezzi, come modificati, sono retroattivi.

Si richiama, altresì, che con delibera n. 284/12/CONS, nell'ottica di garantire le necessarie certezze a tutto il mercato, l'Autorità aveva proposto il 1° giugno 2012 quale decorrenza delle condizioni economiche WLR modificate dal presente provvedimento. Tale decisione teneva, tra l'altro, conto di un precedente regolamento laddove, con delibera n. 578/10/CONS, gli esiti del modello di prezzo BU-LRAIC erano stati fatti decorrere dal 1° maggio 2010.

Le posizioni rappresentate nel corso della consultazione non appaiono essere cambiate né integrate nei contenuti.

L'Autorità ritiene, pertanto, che non siano emersi elementi tali da indurre ad una modifica dell'iniziale orientamento. Pertanto, si conferma l'applicazione della modifica del canone dal 1° giugno 2012.

12. GLI ESITI DELLA NOTIFICA DELLO SCHEMA DI DELIBERA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ'

Le osservazioni della Commissione Europea

D48. Come premesso, nelle proprie valutazioni conclusive in merito alla notifica dello schema di delibera inerente la revisione al costo del canone di accesso WLR, la Commissione Europea (che ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'Autorità formulando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le proprie osservazioni sul citato schema di provvedimento) ha *condiviso la conclusione dell'Autorità secondo cui l'obbligo dell'orientamento al costo permette di affrontare al meglio i problemi concorrenziali individuati sul pertinente mercato rilevante*³⁰.

³⁰ Giova richiamare che la Commissione europea ha sottolineato che la proposta di modifica dei prezzi del servizio WLR incide sulla coerenza tra i prezzi dei servizi ULL, WBA e WLR nella seconda metà del 2012, poiché lo spazio economico tra il prodotto WLR, ora orientato ai costi, ed i prodotti WBA (che restano soggetti alla vecchia regolamentazione) rischia di cambiare. La Commissione europea ha pertanto invitato l'Autorità a valutare la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA (compreso il *naked* WBA) e di rivederli, di conseguenza, al più tardi nell'ambito della prossima analisi dei corrispondenti mercati rilevanti, nella misura in cui l'obbligo di controllo del prezzo sia ancora considerato appropriato e giustificato. *In proposito la Commissione europea rammenta all'Autorità che un metodo orientato ai costi, applicato coerentemente ai prodotti nelle varie stratificazioni della rete, serve già di per sé a proteggere il giusto spazio economico tra i diversi prodotti di accesso.*

D49. La Commissione ha, altresì, rilevato che l'Autorità ha valutato i costi di commercializzazione *wholesale* come percentuale dei costi di rete WLR. Questi costi di rete sono calcolati come la somma i) del prezzo regolamentato ULL (basato su un modello BULRIC) e ii) dei costi degli altri elementi di rete e dei servizi supplementari necessari per la fornitura del servizio WLR. Il prezzo regolamentato ULL include i suoi costi di commercializzazione all'ingrosso. Secondo la Commissione, l'impostazione seguita dall'Autorità potrebbe dar luogo ad una sovrastima del costo totale del servizio WLR se si aggiungono i costi di commercializzazione WLR al prezzo ULL, che include già la sua componente di costi di commercializzazione. La Commissione osserva che un servizio WLR orientato ai costi non dovrebbe comprendere i costi di commercializzazione di un prodotto ULL, che in realtà non sono stati sostenuti quando si vende a un richiedente l'accesso a un prodotto WLR di livello più alto. In conclusione la Commissione invita l'Autorità a non includere i costi di commercializzazione WLR nel calcolo del prezzo del servizio WLR orientato ai costi laddove il prezzo regolamentato ULL già include i costi di commercializzazione all'ingrosso. In alternativa l'Autorità potrebbe basare il prezzo WLR (comprensivo dei costi di commercializzazione WLR) sui costi ULL al netto dei costi di commercializzazione ULL.

D50. Con riferimento alla decorrenza, la Commissione invita l'Autorità a valutare se la fissazione dei nuovi prezzi WLR con efficacia retroattiva (a partire dal 1° giugno 2012) non comporti un'incertezza del diritto per gli operatori del mercato. L'Autorità viene pertanto invitata a garantire che i prezzi proposti per il servizio WLR, applicabili con efficacia retroattiva, non incidano sulla certezza del diritto degli operatori che forniscono attualmente servizi in base ad obblighi imposti in precedenza.

Valutazioni conclusive dell'Autorità sui costi di commercializzazione

D51. **Costi di commercializzazione WLR.** Come riportato in premessa, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento la Commissione ha invitato l'Autorità a valutare se includere i costi di commercializzazione WLR nel calcolo del prezzo del servizio WLR orientato ai costi, atteso che gli stessi sono già inclusi nel canone ULL. In alternativa la Commissione ha proposto la rimozione, nelle aree non-ULL (dove è disponibile il servizio WLR), dei relativi costi di commercializzazione.

Sulla prima ipotesi: eliminazione dei costi di commercializzazione dal WLR

D52. L'Autorità ritiene che tali costi debbano essere inclusi ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, commi 5, 10 e 11 della delibera n. 731/09/CONS in cui è specificato che:

- i) Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base

al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i propri costi di commercializzazione ed i costi comuni.

- ii) I prospetti di dettaglio (della contabilità regolatoria) riportano, per ciascun servizio regolato (quindi ULL, *bitstream*, WLR, traffico, ecc.), il costo operativo ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso (c.d. costi di "gestione operatori")³¹ del singolo servizio considerato.

Il recupero dei costi di "gestione operatori" avviene attraverso l'applicazione di un *mark-up* medio, o specifico per servizio. Nel primo caso il *mark-up* è ottenuto come rapporto tra la somma costi di "gestione operatori" di tutti i servizi regolati ed il volume totale dei servizi venduti. Nel caso in cui il *mark-up* è specifico per ogni servizio lo stesso è ottenuto dal rapporto dei propri costi di commercializzazione e dei relativi volumi venduti. L'attuale sistema contabile riporta un *mark-up* specifico per servizio. Il calcolo del *mark-up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio della contabilità regolatoria.

Quanto riportato chiarisce che il quadro regolamentare vigente non consente di escludere dal WLR i costi di commercializzazione.

Sulla seconda ipotesi: eliminazione dei costi di commercializzazione dall'ULL nelle aree WLR

- D53. Prima di procedere giova richiamare che la vigente normativa (delibera n. 678/11/CONS) prevede che, nella relazione verticale ULL vs WLR, il *Transfer Charge* sia al prezzo. La rimozione dei costi di commercializzazione dal prezzo ULL (ipotesi sottoposta dalla Commissione), ancorché non giustificata per i motivi che seguono, comporterebbe un *transfer charge* nelle aree WLR non al prezzo, cosa che richiederebbe una modifica regolamentare.

Ciò richiamato si forniscono in seguito alcuni elementi tali da chiarire le ragioni per cui anche tale ipotesi non trova, in relazione al canone WLR in questione, alcuna giustificazione. In altri termini si intende dimostrare che, sulla base della vigente normativa e delle relative modalità attuative, il prezzo proposto per il servizio WLR, che include i suoi costi di *marketing*, non duplica i costi di *marketing* all'ingrosso dell'ULL. Allo scopo di chiarire quanto asserito si farà riferimento al caso, oggi adottato, di utilizzo di un *mark-up* specifico per servizio regolato. Si considera come

³¹ i) I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.

caso esemplificativo, al fine di chiarire la questione, la relazione esistente tra ULL e WLR (sebbene analogo ragionamento resti valido nell'analogia relazione tra ULL e *bitstream naked*). Tra tali servizi sussiste una relazione di gerarchia produttiva verticale: l'ULL è un *input* essenziale del WLR (e del *bitstream naked*). Come premesso tale *input*, nel sistema regolatorio italiano, avviene, da un punto di vista economico, al prezzo. Il prezzo ULL include, come componente, il costo unitario di commercializzazione ULL. Quest'ultimo è valorizzato, per quanto riportato al precedente punto, rapportando i costi complessivi di commercializzazione ULL (generati, secondo il principio di causalità, dalla vendita agli OLO) ai volumi di linee ULL. Il punto nodale della questione è che tali volumi dovranno includere quelli derivanti dalla vendita effettiva, agli OLO, e quelli derivanti dalla vendita, *figurata*, al WLR (e, parimenti, al *bitstream naked*). A titolo di esempio (per semplicità considerando solo il WLR) i costi di commercializzazione ULL andranno rapportati alla somma dei volumi ULL (venduti agli OLO) e dei volumi WLR (atteso che la realizzazione di una linea WLR comporta l'acquisto, figurato, di una linea ULL). Tale modalità fa sì che, a fine esercizio, il ricavo complessivo derivante dalla componente di costo di commercializzazione ULL ($mark-up * N \text{ linee ULL}$, queste ultime includono le linee ULL vendute direttamente agli OLO ed al WLR come *transfer charge*), si riconcilia con il dato contabile complessivo, ossia il costo di commercializzazione ULL. Quanto detto fugge ogni dubbio sulla congruità di mantenere il costo di commercializzazione ULL nelle aree WLR. In altri termini, l'inclusione dei volumi inerenti la vendita figurata di ULL al WLR (ed al *bitstream naked*) fa sì che la componente unitaria del costo di commercializzazione ULL sia inferiore al caso in cui si includesse i soli volumi ULL venduti direttamente agli OLO (in tal caso, con *Transfer Charge* ULL al prezzo nelle aree WLR, sarebbe giustificata l'osservazione della Commissione in quanto dalla vendita delle linee WLR deriverebbe, per Telecom, un ricavo dalla componente di commercializzazione ULL che rappresenta un margine aggiuntivo agli effettivi costi di commercializzazione sostenuti).

Valutazioni conclusive dell'Autorità sulla decorrenza della modifica

- D54. Si richiama che con delibera n. 284/12/CONS, nell'ottica di garantire le necessarie certezze a tutto il mercato, l'Autorità aveva proposto il 1° giugno 2012 quale decorrenza delle condizioni economiche WLR modificate dal presente provvedimento. La fissazione della decorrenza dal 1° giugno 2012 e non, dal 1° gennaio 2012, come di norma nelle approvazioni delle offerte di riferimento, derivava dal fatto che l'intervento in questione modificava sensibilmente il precedente orientamento dell'Autorità. La data del 1° giugno era stata quindi individuata avendo l'Autorità, dal momento di avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 284/12/CONS, reso noto al mercato la propria intenzione di modificare la modalità di calcolo del prezzo WLR. Il mercato in tal modo ha avuto sin da subito contezza del nuovo *pricing* potendo per tempo reagire nella modifica delle proprie strategie aziendali. Parimenti rileva che tale eventualità, di una

revisione del criterio di *pricing*, era stata dall'Autorità stessa prevista nella stessa delibera n. 578/10/CONS (considerata 301). Il mercato era, pertanto, ben consapevole della potenziale criticità del criterio di *pricing*, basato su un *network cap* che aveva come valore di partenza un prezzo *retail minus*, e che l'Autorità avrebbe potuto, nel corso del periodo di validità della suddetta delibera, modificare tale criterio adottando quello dell'orientamento al costo, laddove fossero emerse criticità di natura concorrenziale.

D55. L'Autorità ritiene, pertanto, equo, proporzionato e giustificato confermare il proprio iniziale orientamento in merito alla decorrenza della modifica dal 1° giugno 2012.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della delibera n. 578/10/CONS)

1. Sono approvate le condizioni economiche dei servizi WLR a *network cap* presenti nell'Offerta di Riferimento WLR per il 2012 fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo ed all'articolo 2.
2. I prezzi dei canoni *Wholesale Line Rental* POTS e ISDN sono valutati, a far data da quanto indicato al successivo art. 3, comma 2, sulla base dell'orientamento al costo.
3. I valori economici di cui al comma 2 sono riportati all'articolo 2.

Articolo 2

(Canoni 2012 di fornitura del servizio *Wholesale Line Rental* per accessi POTS e ISDN)

1. Il canone mensile *Wholesale Line Rental* per il 2012, per utenza residenziale e non residenziale, è pari a 11,70 Euro, per l'accesso POTS, e pari a 14,34 Euro, per l'accesso ISDN BRA bidirezionale/unidirezionale uscente.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2012 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR), come modificate dalla presente delibera, decorrono ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° giugno 2012.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
5. Ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, che ha abrogato gli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria